

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 febbraio 2012

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. (12G0017)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 luglio 2011.**

Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. (12A01414)

Pag. 10

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.**

Scioglimento del consiglio comunale di Sirignano. (12A01435)

Pag. 11

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.**

Scioglimento del consiglio comunale di Capacchio. (12A01436)

Pag. 12

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.**

Scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri. (12A01437)

Pag. 13

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.**

Scioglimento del consiglio comunale di Sulbiate. (12A01438)

Pag. 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Arese. (12A01439) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnovo Rangone. (12A01440) Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 gennaio 2012.

Emissione dei buoni del tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017, prima e seconda tranche. (12A01415) Pag. 15

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, nona e decima tranche. (12A01416) Pag. 19

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, tredicesima e quattordicesima tranche. (12A01417) Pag. 21

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, undicesima e dodicesima tranche. (12A01418) Pag. 23

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana (1862-2012)» versione fior di conio, millesimo 2012. (12A01277) Pag. 25

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)» versione proof, millesimo 2012. (12A01278) Pag. 26

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione e corso legale delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «Centenario della scomparsa di G. Pascoli 1912 - 2012» - millesimo 2012. (12A01279) Pag. 27

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Medioevo, versione proof, millesimo 2012. (12A01280) Pag. 28

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - Medioevo, versione proof, millesimo 2012. (12A01281) Pag. 29

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 20 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Svetlana Medvedeva, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (12A01325) Pag. 31

Ministero della giustizia

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla Sig.ra Serato Mariagrazia, di titolo professionale estero quale titolo valido per l'esercizio, in Italia, della professione di avvocato. (12A01194) Pag. 31

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla Sig.ra Ferreri Egidio, di titolo professionale estero quale titolo valido per l'esercizio, in Italia, della professione di avvocato. (12A01197) Pag. 33

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Alfonso Valsecchi, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A01328) Pag. 33



Ministero della salute

DECRETO 24 gennaio 2012.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari a base di composti del rame. (12A01323) Pag. 34

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 gennaio 2012.

Nomina della consigliera di parità, effettiva e supplente, della provincia di Novara. (12A01282) Pag. 42

DECRETO 23 gennaio 2012.

Nomina della consigliera di parità, effettiva e supplente, della provincia di Sassari. (12A01283) Pag. 50

DECRETO 22 dicembre 2011.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra. (12A01333) Pag. 69

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 1° febbraio 2012.

Programmi di qualificazione professione e procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, da parte dei cittadini comunitari, nonché individuazione dell'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. (12A01331) Pag. 70

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 novembre 2011.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari. (12A01284) Pag. 75

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Speedy Ways - Società piccola cooperativa a r.l.», in Roma. (12A01326) Pag. 77

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Sanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (12A01329) Pag. 78

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrenti Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (12A01330) Pag. 79

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2011.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Approvazione dell'esercizio provvisorio (Deliberazione n. 739/11/CONS). (12A01334) Pag. 80

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e la società «Gruppo Seda Italy S.p.A.». (Deliberazione n. 66/2011). (12A01332) Pag. 81

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2012.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Atral s.r.l. di Roma, concluso in data 17 maggio 2007 con le segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali Faisa Cisl e Rdb Cub. (Deliberazione n. 12/18). (12A01198) Pag. 82



CIRCOLARI**DigitPA**

CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59.

Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (12A01204) Pag. 86

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Exemestane Ratiopharm». (12A01327) Pag. 89

Camera di commercio di Treviso

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (12A01335) Pag. 89

Camera di commercio di Vicenza

Notizie relative ai marchi di identificazione cancellati nel periodo luglio - dicembre 2011 e notizie relative ai punzoni smarriti. (12A01336) Pag. 89

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (12A01512) Pag. 90

Ente nazionale per l'aviazione civile

Regolamentazione tecnica aviazione civile (12A01324) Pag. 91

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013. Invito alla presentazione di progetti e ricerca industriale nell'ambito del PON Ricerca e competitività 2007-2013 (D.D. prot. n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 l'«Invito»). Aggiornamento della graduatoria. (12A01322) Pag. 91

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Riconoscimento, alla sig.ra Albrieux Jacqueline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01285) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Ercolani Katiuscia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01286) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Eddaalousi Ghzala, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01287) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Anca Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01288) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Tapp Merike, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01337) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Salcutan Diana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01338) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Felicia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01339) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Milanova Stanca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01340) Pag. 91

Riconoscimento, alla sig.ra Didona Stoica Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (12A01341) Pag. 91

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «mantapini xioy» (mandarini chioy) ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (12A01317) Pag. 92

Ministero dello sviluppo economico

Estensione di autorizzazione della società RINA Services S.p.A. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. (12A01318) Pag. 92



Autorizzazione della società Certy CEQ S.r.l. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. (12A01319)..... Pag. 92

Regione Toscana

Approvazione ordinanza n. 38 del 29 dicembre 2011 (12A01320)..... Pag. 92

Approvazione ordinanza n. 1 dell'11 gennaio 2012 (12A01321)..... Pag. 92

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 18 gennaio 2012, n. 3649/C.

Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 novembre 2011. (12A01166)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Bluefish» (12A01463)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Hexal» (12A01464)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Sandoz GmbH» (12A01465)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Sandoz» (12A01466)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Teva Italia» (12A01467)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Zentiva Italia» (12A01468)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Zentiva» (12A01469)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fenofibrato Doc Generici» (12A01470)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levetiracetam Doc Generici» (12A01471)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topiramato Pfizer» (12A01472)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vonten» (12A01473)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mercilon» (12A01475)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Noxon» (12A01476)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Campral» (12A01477)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cedax» (12A01478)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardirene» (12A01479)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Durogesic» (12A01480)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gammagard» (12A01481)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rytmonorm» (12A01482)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donaflo» (12A01483)

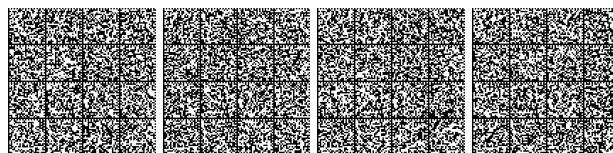
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» (12A01484)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desferal» (12A01485)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lariam» (12A01486)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Miotens» (12A01487)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prontoferro» (12A01488)



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipstyl» (12A01489)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Angenerico» (12A01490)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artrosilene» (12A01491)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Contramal» (12A01492)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoxene» (12A01493)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane» (12A01494)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Galaxia» (12A01502)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Addamel N» (12A01495)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lomexin» (12A01503)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trimonase» (12A01496)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per dialisi peritoneale Baxter S.p.a.» (12A01497)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clivarina» (12A01498)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indocollirio» (12A01499)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ariab» (12A01500)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Practil» (12A01501)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Haldol» (12A01474)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231.

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 305»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, quali la tu-

tela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si avvalga del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applichino anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Tenuto conto delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli aspetti di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;

Tenuto conto della necessità di garantire la continuità di tali attività, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;

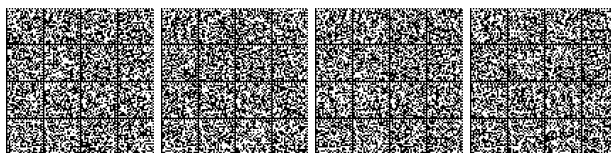
Considerato, altresì, che per svolgere le suddette attività, in particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria;

Sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro è individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;

b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»:

le unità inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni;

il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile;

il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo;

il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa;

c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all'interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi;

d) «attività divulgativa e informativa» complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale così come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio

1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 3.

Particolari esigenze

1. Le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti:

tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;

possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;

possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;

flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;

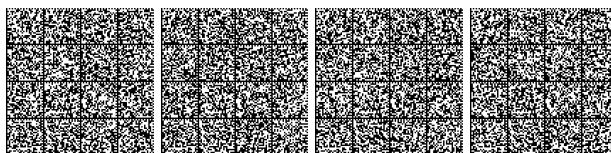
esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela.

Art. 4.

Misure generali di tutela

1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della



legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso:

a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell'attività svolta;

b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);

c) attività addestrative periodiche;

d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;

e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7.

3. La formazione, l'informazione e l'addestramento ricevuti, l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7, assicurano la piena capacità operativa del personale del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Formazione, informazione ed addestramento

1. Al datore di lavoro incombe l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché il controllo della loro conformità. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento dell'idoneità del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.

2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Art. 6.

Sorveglianza sanitaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all'attività di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate.

4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro viene inoltrata all'Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Vestitario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali

1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi può avvenire anche sulla base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione civile si può avvalere della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attività di accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.

2. Al personale del Dipartimento della protezione civile è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio. In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e, quindi, in ragione di ciò non oggetto di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro e già in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.

Art. 8.

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la



salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.

3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è chiamato a partecipare, l'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l'informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere.

5. Nelle attività di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.

6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attività svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attività svolte durante le attività emergenziali, analizzando le criticità

riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.

Art. 9.

Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

1. Nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista.

2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni affidatigli ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere più efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere, può limitare le procedure di cui al citato articolo 92 alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero passibili di sospensione delle attività del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonché da rischi interferenti tra le diverse imprese.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica formale prevista dall'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purché si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell'attività svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.

4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il presente decreto è inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 novembre 2011

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
MONTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
FORNERO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 205

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e 305 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

«Art. 3 (Campo di applicazione). — (Omissis).

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazio-

ni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.»

«Art. 305 (Clausola finanziaria). — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.»

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

— Si riportano gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);



d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzioni operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (65).

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata».

«Art. 108 (*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*). — 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;

6).

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

— La legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile):

«Art. 5 (*Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile):

«Art. 4 (*Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile*). — (*Omissis*).

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.



— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 2 (*Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze*). — 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.»

«Art. 3 (*Attività e compiti di protezione civile*). — 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.»

— Si riporta l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile):

«Art. 5-bis (*Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile*). — (Omissis).

5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.»

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 (Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214.

— Si riportano gli articoli 9-bis e 9-ter del citato decreto legislativo n. 303 del 1999:

«Art. 9-bis (*Personale dirigenziale della Presidenza*). — 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di

posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo art. 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle sopresse tabelle allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ripartiti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;



e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti.»

«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile). — 1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38, comma 4, della medesima legge.»

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 15 (Misure generali di tutela). — 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.»

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). — 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.



2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»

Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*). — 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(*Omissis*).

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;».

— Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il Titolo II del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, reca: «Luoghi di lavoro».

— L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, reca: «Requisiti dei luoghi di lavoro».

— Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), e h) e l'art. 17, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(*Omissis*).

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;».

«Art. 17 (*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*). — 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;».

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 225 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il Titolo IV del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, reca: «Cantieri temporanei o mobili».

— Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 225 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 91, comma 1, lettera b), 92 e 99 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:

«Art. 91 (*Obblighi del coordinatore per la progettazione*). — 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

(*Omissis*).

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

«Art. 92 (*Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*). — 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).».

«Art. 99 (*Notifica preliminare*). — 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3;

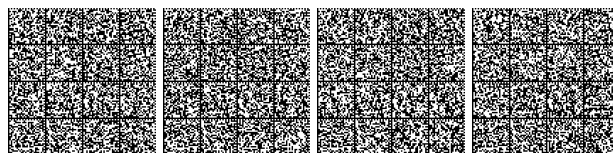
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.».

12G0017



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionati;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le Province autonome di Trento e di Bolzano il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante la delimitazione del bacino idrografico di rilievo nazionale del Livenza;

Considerata la delibera n. 2 del 25 febbraio 2003 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989, il «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (PAIL)»;

Considerato l'avviso di adozione di tale progetto, che, ai sensi dell'art. 18 comma 3, della legge 18 maggio 1989, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 2003, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2003 e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 23 maggio 2003;

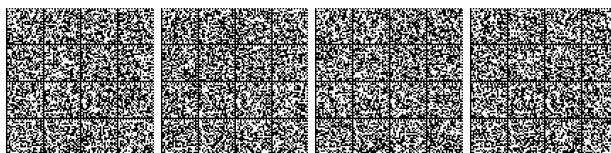
Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di piano stralcio succitato con i relativi elaborati, è stato depositato presso le sedi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e le province di Belluno, Pordenone, Treviso, Venezia e Udine nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ed è stato disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di piano, le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di piano;

Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006;

Vista la delibera del Consiglio regionale del Veneto n. 19 del 27 febbraio 2007;

Vista la delibera della Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1369 del 8 giugno 2007;



Considerati i pareri n. 4 dell'11 febbraio 2004, n. 9 del 8 marzo 2006, n. 12 del 10 aprile 2008, n. 14 del 14 maggio 2008 e n. 27 del 3 dicembre 2008 del Comitato tecnico;

Vista la delibera del Comitato istituzionale del 21 dicembre 2010, n. 4, con la quale, in conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo n. 152/2006, parte III, il comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 4 del 21 dicembre 2010. Il piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

relazione, articolata in:

- fase conoscitiva;
- fase propositiva;
- fase programmatica;
- norme di attuazione;
- bibliografia;

elaborati cartografici riguardanti:

- gli allagamenti dell'evento alluvionale del novembre 1966 (n. 5 tavole);
- la criticità idraulica (n. 1 tavola);
- la perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica (n. 36 tavole);
- perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità geologica nella Regione Veneto (tavole n. 18 relative a n. 8 comuni);
- la perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità geologica nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (tavole n. 41 relative a n. 16 comuni).

Art. 2.

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed, a cura delle regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Roma, 22 luglio 2011

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011

*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
registro n. 16, foglio n. 95*

12A01414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Sirignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 luglio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sirignano (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sirignano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sirignano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 luglio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sirignano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Tizzano.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A01435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaccio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capaccio (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capaccio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Donniacuo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capaccio (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali

del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capaccio (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Donniacuo.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A01436



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cerveteri (Roma);

Vista la delibera n. 73 del 21 dicembre 2011, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di dodici consiglieri sui venti assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerveteri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Giaquinto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerveteri (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gino Ciogli.

In data 1° dicembre 2011, dieci consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 73 del 21 dicembre 2011 da dodici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Giaquinto.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A01437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Sulbiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sulbiate (Monza-Brianza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

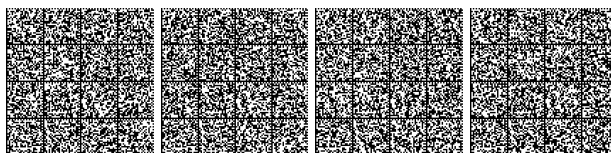
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sulbiate (Monza-Brianza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Lazzari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sulbiate (Monza-Brianza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Monza e della Brianza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulbiate (Monza-Brianza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Lazzari.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A01438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Arese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arese (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su 20 assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Emilio Chiodi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arese (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 dicembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

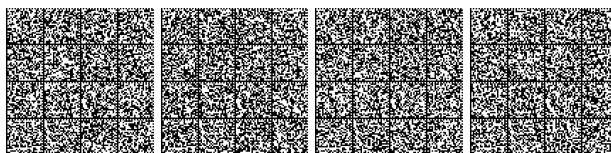
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Emilio Chiodi.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A01439



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Rangone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castelnuovo Rangone (Modena);

Considerato altresì che, in data 29 ottobre 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelnuovo Rangone (Modena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelnuovo Rangone (Modena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Maria Laura Reggiani.

Il citato amministratore, in data 29 ottobre 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Rangone (Modena).

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A01440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2012.

Emissione dei buoni del tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

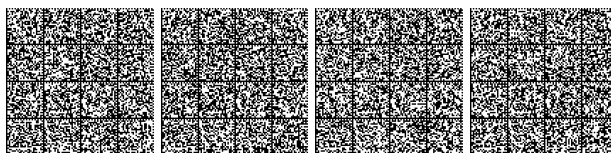
Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità dell'area euro», convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, ed in particolare l'art. 2, ove si prevede:

al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge;

al comma secondo, che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria;

al comma terzo, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti in favore della Grecia nei termini concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione medesima è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;

Considerato che con decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle



risorse necessarie per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia per l'importo di 2.921.922.720,93 euro;

Considerato che con decreto n. 74528 in data 24 settembre 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un secondo prestito alla Grecia per l'importo di 987.150.584,08 euro;

Considerato che con decreto n. 11300 in data 10 febbraio 2011 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un terzo prestito alla Grecia per l'importo di 1.230.306.334,96 euro;

Considerato che con decreto n. 25839 in data 29 marzo 2011 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un quarto prestito alla Grecia per l'importo di 2.730.528.362,55 euro;

Considerato che con decreto n. 63336 in data 27 luglio 2011 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un quinto prestito alla Grecia per l'importo di 1.005.989.397,95 euro;

Visto il decreto ministeriale n. 1008020 del 12 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, con cui è stata disposta l'erogazione di un sesto prestito in favore della Grecia per l'importo di 1.131.570.466,37 euro, corrispondente ad un importo, al netto delle commissioni a carico della Grecia, di 1.125.915.951,23 euro, mediante anticipazione di tesoreria;

Vista la lettera n. 125226 del 13 dicembre 2011 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare il suddetto importo netto di 1.125.915.951,23 euro; nonché la lettera n. 1043588/11 del 20 dicembre 2011 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalità di cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà

attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

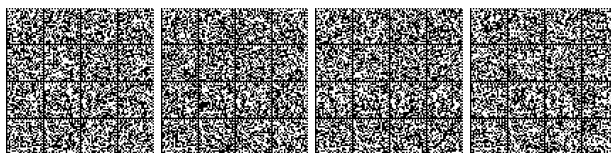
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto all'importo di 1.131.570.466,37 euro, alle finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, altresì citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione



risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75% pagabile posticipatamente; la prima cedola è pagabile il 1° maggio 2012; le cedole successive sono pagabili il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° maggio 2012, sarà pari all'1,174451% lordo, corrispondente a un periodo di 90 giorni su un semestre di 182.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legisla-



tivo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.



Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 15 aprile 2011/15 aprile 2016 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le rela-

tive partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° febbraio 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima sezione di Tesoreria Provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 1.131.570.466,37 euro, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5059.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

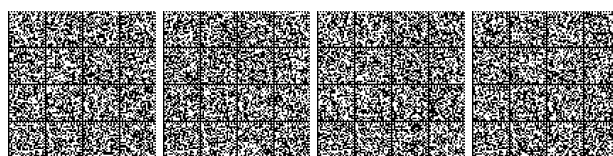
12A01415

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle



forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 13 aprile, 12 maggio, 10 giugno e 12 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, di cui al decreto del 13 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 13 aprile 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 13 aprile 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 13 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per di-



fetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 13 aprile 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° febbraio 2012/1° maggio 2017 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 aprile 2011, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01416

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;



Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre, 25 novembre e 28 dicembre 2010 nonché 26 gennaio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 scadenza 1° marzo 2021, di cui al decreto del 25 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alle tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà



compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2011/1° marzo 2022 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 25 agosto, 26 settembre, 26 ottobre, 28 novembre e 23 dicembre 2011 con i quali è stata



disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, di cui al decreto del 25 agosto 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2012; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2010/1° marzo 2021 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.



Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01418

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana (1862-2012)» versione *fior di conio*, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione permanente tecnico-artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011 e n. 10, relativo alla riunione del 20 dicembre 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del 150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5, celebrative del «150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana (1862 - 2012)», in versione *fior di conio*, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro 5,00	mm 32	legale 925	tolle- ranza ±3‰	legale 18	tolle- ranza ±5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione della testa turrita dell'Italia, tratta dal recto delle banconote da 50 e 100 Lire emesse dalla Banca d'Italia nel 1944. In basso, il nome dell'autore «L. DE SIMONI»; ai lati, ad arco, la scritta «Repubblica italiana».

Sul rovescio: figura allegorica della Libertà, tratta dalla moneta da 20 centesimi del 1908 di Leonardo Bistolfi, ed elementi simbolici tratti dalle varie emissioni monetarie della Lira. Al centro, il valore «5 EURO»; in basso, a sinistra l'anno di emissione «2012»; nella parte inferiore «R»; in tondo la scritta «unificazione monetaria italiana».

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

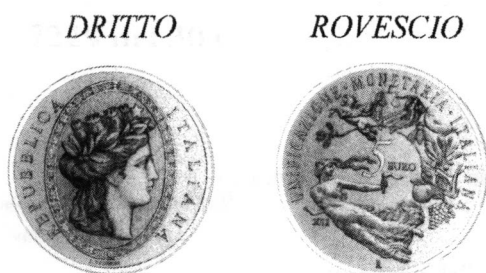
Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Roma, 30 gennaio 2012

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

12A01277

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)» versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011 e n. 10, relativo alla riunione del 20 dicembre 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle mo-

nete d'argento da euro 10 celebrative del 300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10, celebrative del «300° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI FRANCESCO GUARDI (1712 - 2012)», in versione *proof*, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Diametro	Valore nominale	Titolo in millesimi		Peso g	
			legale	tolle- ranza ± 3‰	legale	tolle- ranza ± 5‰
Argento	euro 10,00	mm 34	925		22	

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: interpretazione dell'opera di Francesco Guardi «BACINO DI SAN MARCO VERSO L'ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE» custodita a Londra, presso la Wallace Collection; nella parte superiore, ad arco, la scritta «Repubblica italiana».

Sul rovescio: particolare del ritratto di Francesco Guardi eseguito da Pietro Longhi, custodito nel Museo del Settecento veneziano CÀ Rezzonico di Venezia. Nella parte superiore, ad arco, la scritta «francesco guardi»; ai lati del ritratto, a sinistra il valore «10 EURO» e «R»; a destra le date «1712», «2012» e «M» sigla dell'autore Roberto Mauri.

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 30 gennaio 2012

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

12A01278

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione e corso legale delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «Centenario della scomparsa di G. Pascoli 1912 - 2012» - millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visti i verbali della Commissione permanente tecnico-artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011, e n. 9, relativo alla riunione del 29 novembre 2011, dai quali risulta che la moneta celebrativa da euro 2, millesimo 2012, sarà dedicata al «Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli»;

Considerato che i servizi competenti della Commissione europea hanno comunicato il loro nulla osta, ai sensi della raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 sugli orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, sulla moneta celebrativa da 2 euro;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il 100° anniversario della scomparsa di Giovanni Pascoli e considerata la necessità di stabilire il corso legale delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2012, celebrative del «Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli 1912 - 2012», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: ritratto del poeta romagnolo Giovanni Pascoli. A destra, l'anno di emissione «2012» e il monogramma della Repubblica italiana «RI»; a sinistra l'anno della scomparsa «1912»; «R» e «MCC», sigla dell'autore Maria Carmela Colaneri; nella parte inferiore, ad arco la scritta «G. PASCOLI». Intorno, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro celebrative del «Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli 1912 - 2012» per un contingente in valore nominale di 30.000.000,00 di euro, pari a 15.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del «Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli 1912 - 2012», millesimo 2012, hanno corso legale dal 23 aprile 2012.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Roma, 30 gennaio 2012

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

12A01279

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Medioevo, versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione permanente tecnico-artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011 e n. 9, relativo alla riunione del 29 novembre 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

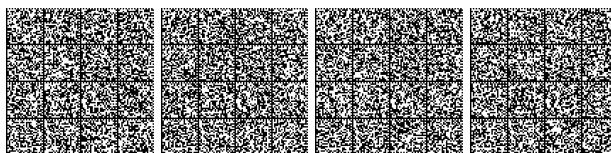
Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte» - Medioevo, in versione *proof*, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: raffigurazione della «Trinacria», simbolo della Sicilia, composta dalla testa della Gorgone, con tre gambe piegate all'altezza del ginocchio; in tondo, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: particolare del mosaico della stanza di Re Ruggero nel «Palazzo reale o dei Normanni» a Palermo. Alla base dell'opera, a sinistra, il nome dell'autore «V. DE SETA»; al centro, il valore «20 EURO»; ai lati, «R» e l'anno di emissione «2012»; ad arco, nella parte inferiore, la scritta «FLORA NELL'ARTE»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio



Roma, 30 gennaio 2012

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

12A01280

DECRETO 30 gennaio 2012.

Emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - Medioevo, versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011, n. 9, relativo alla riunione del 29 novembre 2011 e n. 10, relativo alla riunione del 20 dicembre 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte».

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;



Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie "Fauna nell'Arte", - Medioevo, in versione proof, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione del vecchio logo della Zecca di Modena, rappresentato al centro da una grande M gotica con due globetti tra le aste (1241 - 1288); in giro, la scritta "Repubblica italiana".

Sul rovescio: particolare del Protiro con leoni e serpenti tratto da un bassorilievo del Duomo di Modena. Nella parte superiore, ad arco, la scritta "FAUNA", sotto, l'anno di emissione "2012"; e, a sinistra, "R"; alla base dell'opera, il nome dell'autore "A. MASINI"; in basso, il valore "50 EURO"; nella parte inferiore, ad arco, la scritta "NELL'ARTE".

Sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

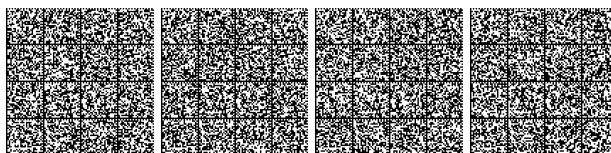


Roma, 30 gennaio 2012

ROVESCIO



p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Svetlana Medvedeva, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Svetlana Medvedeva coniugata Falleroni;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha documentato la conoscenza della lingua italiana - Livello Cisl - Dit/C2 I n. 193489 del 13 dicembre 2011, con certificato rilasciato dall'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007 e degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diploma di laurea», serie 3B n. 290991 conseguito presso l'Accademia musicale russa «Ghnesins» della città di Mosca (Federazione Russa) in data 24 giugno 1994, posseduto dalla cittadina italiana Svetlana Medvedeva coniugata Falleroni nata a Mosca (Russia) l'11 settembre 1969, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di musica nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione:

31/A - Educazione musicale nelle scuole di istruzione secondaria di II grado;

32/A - Musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01325

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

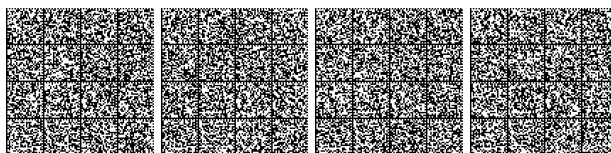
DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla Sig.ra Serato Mariagrazia, di titolo professionale estero quale titolo valido per l'esercizio, in Italia, della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di SERATO Mariagrazia, nata il 28 dicembre 1982 a Udine, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di ob-



blighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso dei titoli accademici laurea in Scienze Giuridiche del 20 dicembre 2004 e laurea specialistica in Giurisprudenza del 13 dicembre 2006 ottenuti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi attestato in data 14 settembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 13 luglio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre colegio de Abogados de Lorca" dal 28 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova

scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra SERATO Mariagrazia, nata il 28 dicembre 1982 a Udine, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01194



DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla Sig.ra Ferreri Egidio, di titolo professionale estero quale titolo valido per l'esercizio, in Italia, della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di FERRERI Egidio, nato il 13 aprile 1983 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici laurea triennali in data 29 marzo 2006 e laurea specialistica in Giurisprudenza in data 22 maggio 2008 ottenuto presso l'Università "Libera Università Maria SS. Assunta" di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 23 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 30 aprile 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 28 aprile 2011;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. FERRERI Egidio, nato il 13 aprile 1983 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01197

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Alfonso Valsecchi, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alfonso Valsecchi, nato il 30 luglio 1971 a Lecco, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;



Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Valsecchi è in possesso del titolo accademico ottenuto nel luglio 2007 in Italia presso la Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre col.legi d'advocats» di Barcellona (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Alfonso Valsecchi, nato il 30 luglio 1971 a Lecce, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01328

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2012.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari a base di composti del rame.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che



abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel regolamento (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali i composti del rame, componenti i prodotti fitosanitari elencati negli allegati 1 e 2 al presente decreto;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che stabilisce, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva «composti del rame» può essere autorizzata soltanto come battericida e fungicida;

Considerato, di conseguenza, che non è più consentito l'impiego come alghicida nelle risaie, attualmente autorizzato per i prodotti riportati nell'allegato 2 al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati negli allegati al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 15 settembre 2009 di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria può essere concessa fino al 30 novembre 2016, corrispondente alla data di scadenza d'approvazione della sostanza attiva «composti del rame», fatte comunque salve:

1) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti riportati negli allegati al presente decreto dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fissate dall'art. 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

2) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel regolamento (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati negli allegati al presente decreto fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva «composti del rame» componenti, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva «composti del rame», i prodotti fitosanitari elencati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, alle nuove condizioni di impiego riportate nella parte A dell'allegato al citato decreto ministeriale 15 settembre 2009.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009.

È autorizzata la modifica dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato 2 del presente decreto, con cancellazione delle indicazioni di impiego come alghicida nelle risaie.

L'imprese titolari delle autorizzazioni riportate nell'allegato 2 sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO 1

Prodotti fitosanitari a base di **composti del rame** ri-registrati provvisoriamente fino 30/11/2016 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile:

	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	13521	HELIOCUIVRE S	12/04/2010	Action Pin S.A.
2.	4396	CUPROSELE 50	25/05/1981	Agrim S.r.l.
3.	5062	CUPRORAM	24/11/1982	Agriphar S.A.
4.	5608	POLVERE TIPO BORDOLESE BLU	06/12/1983	Agriphar S.A.
5.	1995	TETRARAM	13/04/1976	Agriphar S.A.
6.	13523	FLAG NEW	20/10/2006	Agrowin Biosciences S.r.l.
7.	10286	BORDAGRO	26/01/2000	Alintra S.A.
8.	12754	KUPRUM TOP 30 WG	20/08/2008	Ambechem Ltd
9.	5609	POLVERE TIPO BORDOLESE	06/12/1983	Cerexagri Italia S.R.L.
10.	14018	BASIC	17/10/2007	Chemia S.p.A.
11.	9161	BIORAM FLO	14/03/1997	Chemia S.p.A.
12.	12275	MIRAFLO	26/11/2004	Chemia S.p.A.
13.	3372	RAMIN	28/11/1979	Chemia S.p.A.
14.	14579	RAMIN 30 DF	12/10/2009	Chemia S.p.A.
15.	916	RAMIN 50	25/01/1973	Chemia S.p.A.
16.	9882	COBRE NORDOX 50	11/01/1999	Comercial Quimica Masso' S.A.
17.	1009	CUPRENOX 50	04/01/1973	Diachem S.p.A.
18.	12342	KOCIDE 3000	14/09/2004	Du Pont De Nemours Italiana S.R.L.
19.	10240	BORDORAM 20	20/12/1999	Gowan Italia S.p.A.
20.	3701	CUPROSAR 40 WDG	13/06/1980	Gowan Italia S.p.A.
21.	14034	CURENOX TOP MICRO	29/10/2007	Gowan Italia S.p.A.
22.	14035	WINCH 40 WDG	29/10/2007	Gowan Italia S.p.A.
23.	12019	BBS 25 WG	10/10/2005	Industrias Quimicas Del Valles S.A.
24.	12059	CURENOX 30	12/05/2006	Industrias Quimicas Del Valles S.A.
25.	11573	BORDO 13	03/02/2003	Iqv Italia S.r.l.
26.	11290	BORDO 20	12/04/2002	Iqv Italia S.r.l.
27.	11980	BORDO 20 IQV	27/11/2003	Iqv Italia S.r.l.
28.	11979	BORDO 20 MICRO	27/11/2003	Iqv Italia S.r.l.
29.	5588	BORDO 25	15/11/1983	Iqv Italia S.r.l.
30.	13262	BORDO 25 MICRO	15/09/2006	Iqv Italia S.r.l.
31.	13263	BORDORAM 20 WG	20/10/2006	Iqv Italia S.r.l.
32.	11430	CUPRAFOR	16/09/2002	Iqv Italia S.r.l.
33.	3069	CURENOX	19/04/1979	Iqv Italia S.r.l.
34.	10206	CURENOX 40 PB	02/12/1999	Iqv Italia S.r.l.
35.	11481	CURENOX 50 MICRO	22/10/2002	Iqv Italia S.r.l.
36.	1849	CURENOX FLOW 38	30/07/1975	Iqv Italia S.r.l.
37.	11910	CURENOX MICRO TINTO	19/12/2003	Iqv Italia S.r.l.



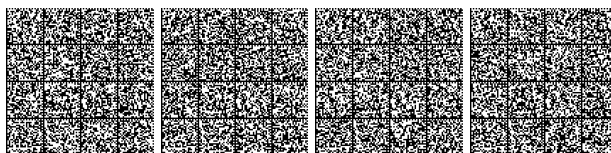
	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
38.	12957	RAME 40% WG	09/01/2006	Iqv Italia S.r.l.
39.	3640	AIRONE	30/05/1980	Isagro S.p.A.
40.	7911	AIRONE EXTRA	23/04/1990	Isagro S.p.A.
41.	12737	AIRONE PIU'	31/07/2009	Isagro S.p.A.
42.	12856	BARON	18/11/2005	Isagro S.p.A.
43.	13565	BARON BLU	07/02/2007	Isagro S.p.A.
44.	9758	COPRANTOL WG	30/09/1998	Isagro S.p.A.
45.	12747	CUPRAVIT BLU WG	19/09/2005	Isagro S.p.A.
46.	3628	CUPROCAFFARO	19/06/1980	Isagro S.p.A.
47.	9012	CUPROCAFFARO MICRO	02/12/1996	Isagro S.p.A.
48.	12903	DOLESE WG	06/12/2005	Isagro S.p.A.
49.	14155	GRIFON FL	02/04/2008	Isagro S.p.A.
50.	12748	GRIFON PIU'	31/07/2009	Isagro S.p.A.
51.	10296	IPERION	03/02/2000	Isagro S.p.A.
52.	10150	KENTAN 40 WG	15/09/1999	Isagro S.p.A.
53.	8661	KENTAN DF	31/01/1995	Isagro S.p.A.
54.	13647	NEORAM BLU WG	16/03/2007	Isagro S.p.A.
55.	13068	NEORAM WG	28/04/2006	Isagro S.p.A.
56.	9114	OXYCUR	29/01/1997	Isagro S.p.A.
57.	7055	PASTA CAFFARO BLU	16/04/1987	Isagro S.p.A.
58.	7053	PASTA CAFFARO NC	16/04/1987	Isagro S.p.A.
59.	12780	PASTA SIAPA F BLU	19/09/2005	Isagro S.p.A.
60.	12778	PASTA SIAPA F NC	19/09/2005	Isagro S.p.A.
61.	3188	POLTIGLIA CAFFARO 20	28/06/1979	Isagro S.p.A.
62.	13800	POLTIGLIA CAFFARO 20 DF NC NEW	18/05/2007	Isagro S.p.A.
63.	7401	POLTIGLIA CAFFARO 20 DF NEW	02/02/1988	Isagro S.p.A.
64.	11964	POLTIGLIA CAFFARO 20 GD	27/01/2004	Isagro S.p.A.
65.	10289	POLTIGLIA CAFFARO 20 NC	26/01/2000	Isagro S.p.A.
66.	2952	POLVERE CAFFARO	04/12/1978	Isagro S.p.A.
67.	12898	POLVERE CAFFARO NEW	31/07/2009	Isagro S.p.A.
68.	10595	RAME CAFFARO BLU WG	06/09/2000	Isagro S.p.A.
69.	13578	RAME CAFFARO BLU WG NEW	07/02/2007	Isagro S.p.A.
70.	12855	RAME CAFFARO BLU WG- TECH	27/12/2005	Isagro S.p.A.
71.	13576	RAMEPLANT WG	07/02/2007	Isagro S.p.A.
72.	10668	RIDOX DF	29/12/2000	Isagro S.p.A.
73.	13799	S. RAMEDIT BLU WG	18/05/2007	Isagro S.p.A.
74.	13648	SIARAM 20 WG	15/03/2007	Isagro S.p.A.
75.	13908	SIARAM 20 WG NC	17/08/2007	Isagro S.p.A.
76.	8263	CUPROFRUT BC	04/05/1993	Ital-Agro S.r.l.
77.	8170	BICUPRO	03/03/1993	Kollant S.r.l.
78.	4997	CUPROKOL	15/10/1982	Kollant S.r.l.
79.	11544/PPO	FUNGAN 22	16/01/2003	Kollant S.r.l.



	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
80.	5097	KUPRUM 30 AZF	29/11/1982	Kollant S.r.l.
81.	11272	RAMAL L	04/04/2002	Kollant S.r.l.
82.	9766	RAMEPLANT 40 PB	01/10/1998	Kollant S.r.l.
83.	12040	BORDOFLOW	28/12/2004	Manica S.p.A.
84.	14102	BORDOFLOW NEW	29/05/2008	Manica S.p.A.
85.	10154	BORDOFLOW SECTOR	15/09/1999	Manica S.p.A.
86.	11763	BORDOLESE 13 PB	03/03/2006	Manica S.p.A.
87.	10891	BORDOLIT 20 PB	20/04/2001	Manica S.p.A.
88.	14285	CUPRAVIT BLU FLOW NF	26/06/2008	Manica S.p.A.
89.	10942	MAXIRAM 50 PB	17/05/2001	Manica S.p.A.
90.	13042	MICRORAM 20 FLOW	12/05/2006	Manica S.p.A.
91.	13020	MICRORAM 35 WG	01/03/2006	Manica S.p.A.
92.	13518	NISUS 3B	24/01/2007	Manica S.p.A.
93.	12723	OSSICLOR 20 BLU FLOW	15/06/2005	Manica S.p.A.
94.	12722	OSSICLOR 20 FLOW	15/06/2005	Manica S.p.A.
95.	9612	OSSICLOR 30	20/04/1998	Manica S.p.A.
96.	12759	OSSICLOR 35 WG	08/07/2005	Manica S.p.A.
97.	10892	OSSICLOR 50 PB MANICA	20/04/2001	Manica S.p.A.
98.	10214	OSSICLOR 50 WG	02/12/1999	Manica S.p.A.
99.	13058	OSSIRAM 20 FLOW	28/04/2006	Manica S.p.A.
100.	13635	POLTIGLIA 20 PB MANICA	11/12/2006	Manica S.p.A.
101.	13149	POLTIGLIA MANICA 20 WG	03/03/2006	Manica S.p.A.
102.	13901	VERDERAME 20 PB	17/08/2007	Manica S.p.A.
103.	13586	VERDERAME 20 WG	06/04/2007	Manica S.p.A.
104.	12504	FLOWBRIX	18/10/2006	Montanwerke Brixlegg Ag
105.	13885	MICROCOPP NEUTRO FL	10/08/2007	Montanwerke Brixlegg Ag
106.	13883	REBEX	10/08/2007	Montanwerke Brixlegg Ag
107.	6745	BORDOX FIELD	19/06/1986	New Agri S.r.l.
108.	9501	KAY TEE 19827	16/02/1998	New Agri S.r.l.
109.	5751	RAREZ	02/02/1984	New Agri S.r.l.
110.	10632	COBRE NORDOX SUPER 75 WG	06/12/2000	Nordox Industrier As
111.	8109	COPPER NORDOX 50	09/11/1992	Nordox Industrier As
112.	11316	CYPRUS PLUS	09/05/2002	Nufarm Italia S.r.l.
113.	9788	POLVERE BORDOLESE STI	30/10/1998	Nufarm Italia S.r.l.
114.	298	CUPRIN	16/02/1972	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
115.	13322	CUPROL S	26/08/2009	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
116.	14576	CUTRIL EVO	02/07/2009	Phoenix-Del S.r.l.
117.	12395	CUTRIL TOP	12/11/2007	Phoenix-Del S.r.l.
118.	7907	RAMEPLANT 50	23/04/1990	Phoenix-Del S.r.l.
119.	13856	TRIBASIC-DEL	03/07/2007	Phoenix-Del S.r.l.
120.	11535	BLAU	15/01/2003	Plaaskem Italia S.r.l.
121.	10941	FLAG	17/05/2001	Plaaskem Italia S.r.l.
122.	9311	CUPROSSIL IDRO 25 WP	01/09/1997	Scam S.p.A.
123.	10233	BORDOSEP	20/12/1999	Sepran S.A.S.
124.	10799	OSSIRAM	11/04/2001	Sepran S.A.S.
125.	11271	CUREX	04/04/2002	Sicit 2000 S.p.A..



	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
126.	4203	CUPRENE 50 MICRONIZZATO	17/02/1981	Sipcam S.p.A.
127.	1516	CUPROSOL BLEU	06/04/1974	Sivam S.p.A.
128.	7240	CUPROSOL BLEU FLUID	26/11/1987	Sivam S.p.A.
129.	11159	MICORAME OXI 50 WDG	24/01/2002	Sivam S.p.A.
130.	2877	VERDERAME SIVAM	08/08/1978	Sivam S.p.A.
131.	12673	CUPROZIN 35 WP	24/05/2005	Spiess Urania Chemicals Gmbh
132.	9985	FUNGURAN OH 300 SC	16/03/1999	Spiess Urania Chemicals Gmbh
133.	13493	OSSICLOR 35 PB	22/12/2006	Spiess Urania Chemicals Gmbh
134.	13429	PATROL 35 WP	25/10/2006	Spiess Urania Chemicals Gmbh
135.	14170	PATROL BLU	20/02/2008	Spiess Urania Chemicals Gmbh
136.	14804	COPPER - DF	15/10/2009	Vebi Istituto Biochimico S.r.l..



ALLEGATO 2

Prodotti fitosanitari a base di **composti del rame** ri-registrati provvisoriamente fino 30/11/2016 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile, con modifica dell'etichettatura (cancellazione delle indicazioni di impiego come alghicida nelle risaie):

	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	12170	HELIOCUIVRE	16/04/2004	Action Pin S.A.
2.	11721	AGRIMIR	12/02/2007	Agrim S.r.l.
3.	9241	CHAMPION 50 DF	11/06/1997	Agrimix S.r.l.
4.	558	IRAM	04/12/1971	Agrimix S.r.l.
5.	11016	IRAM 025	25/09/2001	Agrimix S.r.l.
6.	9242	IRAM 50 DF	11/06/1997	Agrimix S.r.l.
7.	8506	LIQUIRAM 20	30/04/1994	Agriphar S.A.
8.	8580	LIQUIRAM IDROSSIDO	03/12/1994	Agriphar S.A.
9.	13140	POLTIGLIA BORDOLESE 20 D.F. AGRISYSTEM	09/09/2006	Agrisystem S.r.l.
10.	14055	RAME IDROSSIDO FLOW AGRISYSTEM	12/10/2007	Agrisystem S.r.l.
11.	8225	BLUE SHIELD	23/03/1993	Ambechem Ltd
12.	10671	COPERNICO	29/12/2000	Ambechem Ltd
13.	9802	COPRANTOL HI BIO	02/11/1998	Ambechem Ltd
14.	10199	DUKE	02/12/1999	Ambechem Ltd
15.	11711	DUKE IDROSSIDO	23/07/2003	Ambechem Ltd
16.	1950	KAURITIL C	03/09/1975	Basf Italia S.r.l.
17.	9627	POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS	14/05/1998	Cerexagri Italia S.r.l.
18.	11040	POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS BLU	11/10/2001	Cerexagri Italia S.r.l.
19.	12096	POLTIGLIA DISPERSS	21/04/2004	Cerexagri Italia S.R.L.
20.	13741	SELECTA DISPERSS	11/04/2007	Cerexagri Italia S.r.l.
21.	10517	CUPROFLO	14/06/2000	Chemia S.p.A.
22.	9569	RABOR 6	23/03/1998	Cifo S.p.A.
23.	9427	RAMET 13	02/12/1997	Cifo S.p.A.
24.	12392	BENTORAM	04/05/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.
25.	12283	CUPROBENTON	04/05/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.
26.	12282	CUPROBENTON BLU	04/05/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.
27.	13406	DUKE	01/12/2006	Diachem S.p.A.
28.	6873	IDRORAME 193	11/11/1986	Diachem S.p.A.
29.	1850	IDRORAME FLOW	31/05/1975	Diachem S.p.A.
30.	10029	KING	24/05/1999	Diachem S.p.A.
31.	12738	KING 360 HP	18/03/2008	Diachem S.p.A.
32.	13411	KING FLOW	01/12/2006	Diachem S.p.A.
33.	11779	KOP-TWIN	26/10/2005	Diachem S.p.A.
34.	14899	ORISCUS	14/06/2010	Diachem S.p.A.
35.	10491	VEBIRAME FLOW	10/05/2000	Diachem S.p.A.
36.	14124	ASSORAM 2000	30/11/2007	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.



	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
37.	14104	EKORAM 2000	30/11/2007	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.
38.	10573	KOCIDE 2000	01/08/2000	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.
39.	1466	BASIRAM L	30/04/1974	Gowan Italia S.p.A
40.	12057	RAME 190 BASICO	15/09/2006	Guaber S.p.A
41.	11567	SICURAM 50 WDG	22/01/2003	Iqv Italia S.r.l.
42.	10450	SIREN	19/04/2000	Iqv Italia S.r.l.
43.	13261	VERDERAME 20 DF	20/10/2006	Iqv Italia S.r.l.
44.	11999	SIARAM 20 GD	27/02/2004	Isagro S.p.A
45.	11454	VERDEVIVO RAME LIQUIDO	09/10/2002	Kollant S.R.L.
46.	11464	VERDEVIVO RAME MICRO	14/10/2002	Kollant S.R.L.
47.	12505	FLOWBRIX BLU	18/10/2006	Montanwerke Brixlegg Ag
48.	11518	CUPROXAT FORTE	04/12/2002	Nufarm Gmbh & Co Kg
49.	7888	CUPROXAT LIQUIDO	15/11/1989	Nufarm Gmbh & Co Kg
50.	11569	CUPROXAT S.D.I.	30/01/2003	Nufarm Gmbh & Co Kg
51.	14077	CHAMP 20 DF	15/11/2007	Nufarm Italia S.r.l.
52.	14795	CHAMPION CLASS	12/10/2009	Nufarm Italia S.r.l.
53.	14076	CYPRUS 25 DF	15/11/2007	Nufarm Italia S.r.l.
54.	14178	TRI-BASE	18/03/2008	Nufarm Italia S.r.l.
55.	12079	VIVAX	11/04/2005	Nufarm Italia S.r.l.
56.	11303	CHAMP DP	07/05/2002	Nufarm S.A.S.
57.	13074	CHAMPION FLO	07/06/2006	Nufarm S.A.S.
58.	11870	CUPRITAL S.D.I.	14/10/2003	Nufarm S.A.S.
59.	11702	CUTRIL 3D	17/07/2003	Nufarm S.A.S.
60.	14869	COPPERFIELD	25/11/2009	Phoenix-Del S.r.l.
61.	14870	HIDROCU	25/11/2009	Phoenix-Del S.r.l.
62.	14868	IDROX 22 NEW	25/11/2009	Phoenix-Del S.r.l.
63.	13881	NUCOP NEW	27/08/2007	Phoenix-Del S.r.l.
64.	14871	OXICU	25/11/2009	Phoenix-Del S.r.l.
65.	14123	ZETARAM NEW TECH	30/11/2007	Phoenix-Del S.r.l.
66.	9121	IDRORAM 24 L	29/01/1997	Prochimag Italia S.r.l.
67.	9420	OSSIRAM 20 FLOW	05/11/1997	Prochimag Italia S.r.l.
68.	9730	CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU	03/09/1998	Scam S.p.A
69.	1958	POLTIGLIA BORDOLESE SCAM 25	02/07/1977	Scam S.p.A.
70.	9086	POLTIGLIA BORDOLESE SCAM D.F.	20/01/1997	Scam S.p.A.
71.	8996	RAMID 25 PB	11/11/1996	Scam S.p.A.
72.	8944	CUPRENE	25/10/1996	Sipcam S.p.A.
73.	8291	KOCIDE 025	04/06/1993	Sipcam S.p.A.
74.	8303	OSSIRAME 20 PB	04/06/1993	Sipcam S.p.A.
75.	8602	OSSIRAME 40 WG	03/12/1994	Sipcam S.p.A.
76.	9082	OSSIRAME 50	20/01/1997	Sipcam S.p.A.
77.	8157	ZETARAM 20 L	30/12/1992	Sipcam S.p.A.
78.	13900	PRORAM HI TECH	17/08/2007	Sivam S.p.A.
79.	12374	RAIDER 3B	01/10/2007	Sivam S.p.A.
80.	10760	RAIDER FLOW	19/03/2001	Sivam S.p.A.



	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
81.	13929	RAIDER HI TECH	02/10/2007	Sivam S.p.A.
82.	12206	GLUTEX CU 90	29/04/2004	Socoa Trading S.r.l.
83.	13227	FUNGURAN-OH 250 SC	19/01/2010	Spiess Urania Chemicals Gmbh

12A01323

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 23 gennaio 2012.

Nomina della consigliera di parità, effettiva e supplente, della provincia di Novara.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che "Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione";

Visto il decreto presidenziale della Provincia di Novara del 21 aprile 2010, con cui si designano la sig.ra Anna Colombo quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Teresa Marrocu quale consigliera di parità supplente della Provincia di Novara;

Visti i curricula vitae della sig.ra Anna Colombo e della sig.ra Teresa Marrocu, allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale Politiche del Lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Novara;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

La sig.ra Anna Colombo e la sig.ra Teresa Marrocu sono nominate rispettivamente consigliera di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega
alle pari opportunità*
FORNERO

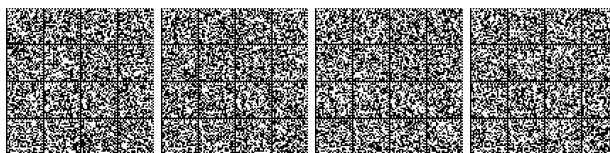


**Curriculum Vitae
Europass****Informazioni personali**Cognome Nome **COLOMBO ANNA**

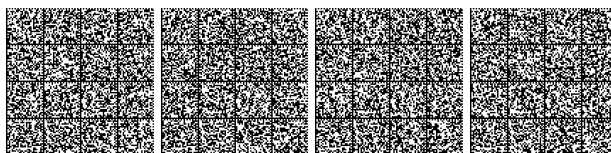
Cittadinanza italiana

Data di nascita 27/01/1964

Sesso Femmina

**Occupazione
desiderata/Settore
professionale** Settore Commerciale

Esperienza professionale	Da Gennaio 2007 al 18/3/2010	Ced Italia Spa Mottalciata (Biella)
	<i>Direttore Commerciale-Retail manager</i>	
	■ Ricerca, selezione, formazione e gestione del personale ■ Gestione clienti in franchising e negozi diretti del brand Leveleven – Abbigliamento junior e underwear. Incaricata della selezione, assunzione e gestione del personale dei punti vendita. ■ Coordinamento Ufficio Customer Service: gestione dell'operatività di quattro referenti commerciali che seguono i rapporti Cliente/Azienda sul territorio nazionale e spagnolo. Suddivisione degli incarichi e costante verifica del personale d'ufficio. ■ Coordinamento Area Managers: verifica delle priorità della catena e assegnazione dei compiti settimanali; valutazione rendimento periodico, sia per i contatti con i franchisee che per l'operatività dei punti vendita aziendali. ■ Coordinamento Visual Merchandiser: collaborazione nell'ideazione delle linee guida dell'allestimento punti vendita, gestione del lay-out, creazione Look Book e Book Vetrine. ■ Gestione Recruiting: selezione personale per tutti gli uffici e supervisione delle assunzioni effettuate per i punti vendita diretti; ■ Coordinamento Ufficio Marketing e Comunicazione: ideazione e sviluppo di eventi promozionali e di campagne di comunicazione per il Retail; ■ Coordinamento Ufficio Sviluppo: verifica e controllo dello sviluppo franchising sul territorio nazionale e internazionale; partecipazione fiere del settore in Italia e all'estero (Francia, Emirati Arabi); coordinamento sviluppo distribuzione del prodotto all'estero (Russia) ■ Collaborazione con Ufficio Stile e Ufficio Acquisti: verifica periodica delle proposte collezione e dei possibili fornitori;	
	Collaborazione con Project Manager: assistenza e verifica del team tecnico nella progettazione di nuovi concept store.	
	2003 - 2006	Arimo Spa Robecchetto con Induco (Milano)
	<i>Area Manager e Responsabile Outlet</i>	
	■ Azienda retail specializzata nella commercializzazione di pigiama moda, underwear e homewear. ■ Coordinamento di 30 punti vendita aziendali: gestione del personale (assunzioni, formazione e provvedimenti disciplinari); compilazione ordini stagionali; statistiche di vendita (sell in/sell out, best seller, ecc.); monitoraggio costante dell'operatività dei punti vendita aziendali mediante frequenti visite in loco; Problem Solving; ■ Coordinamento di n.3 Area Managers: programmazione campagna vendite, programmazione scontistica, verifica periodica nella realizzazione di ciascuna collezione per introdurre tempestive modifiche; redazione consuntivi;	
	Coordinamento Outlet: programmazione produzione capi per outlet (scelta tessuti e modelli)	
	1996 - 2002	Brand Versace Classic Milano
	<i>Consulente nella creazione della società che gestisce il brand</i>	
	■ Costituzione e avviamento Ufficio Commerciale ■ Amministrazione Vendite ■ Coordinamento rete Agenti ■ Gestione dei key clients del nord Italia ■ Sviluppo progetto Retail del Brand con il coordinamento della rete "Corners"	
	1988 - 1996	Alia Spa (Gruppo Versace) Milano
	<i>Responsabile Ufficio Vendite Italia/Estero</i>	
	■ Gestione dei brand Versace e Istante	



Istruzione e formazione

- 1988 - 1996 Alia Spa (Gruppo Versace) Milano
Responsabile Ufficio Vendite Italia/Estero
- Gestione dei brand Versace e Istante
 Gestione riassorbimenti
 - Gestione clienti direzionali.
- 1987 - 1988 ZamaSport Novara
Assistant Product Manager
- Azienda distributrice dei marchi Gigli, Soprani e Callaghan
 - Attività di supporto Ufficio Acquisti soprattutto nella scelta dei tessuti;
 - Attività di assistenza e supporto del Product Manager.
- 1986 - 1987 Alias Spa Novara
Impiegata Ufficio Commerciale
- 1978 - 1983 Liceo Linguistico "Giacomo Leopardi" Novara
- Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze personaliMadrelingua(e) **Italiana**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua: Inglese**Lingua: Francese**

Comprensione		Parlato		Scritto	
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale		
Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

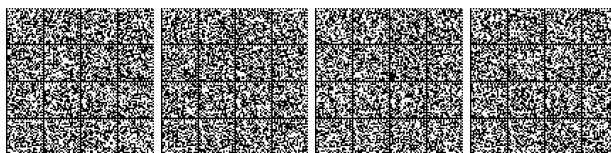
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Presidente Associazione Culturale "La Turrisella", Consigliere Pro Loco di Novara, Vice Presidente Associazione Culturale "Novaresi nel Mondo"

Capacità e competenze organizzative

Organizzazione eventi e manifestazioni sul territorio cittadino



Capacità e competenze tecniche =====

- Capacità e competenze informatiche
- Pacchetto Office (Word, Excel) su Piattaforma Windows
 - Conoscenza approfondita di software gestionali (GE.I.CO. – S.TE.A.L.TH.) in ambiente AS400
 - Conoscenza del software statistico BOARD

Capacità e competenze artistiche =====

Altre capacità e competenze =====

Patente Cat "B"

Ulteriori informazioni Forte spirito direzionale, ottima predisposizione al lavoro in team, ottime doti di leadership e forte propensione al problem solving. Comprovata esperienza nella gestione e selezione del personale, con particolare attenzione all'assegnazione degli incarichi. Il coordinamento di più uffici implica la conoscenza di tutte le possibilità disponibili per ottimizzare tempi e costi del personale. Senza perdere di vista la produttività necessaria, mi sono sempre impegnata affinché tutti i dipendenti avessero la possibilità di lavorare in condizioni a loro favorevoli, in contesti lavorativi dove ognuno potesse esprimere al meglio le proprie capacità e dove il lavoro di squadra portasse i risultati richiesti.

- Allegati**
- 1) Attestato di partecipazione a Convegno: "MGF? NO GRAZIE"
 - 2) Attestato di partecipazione a Convegno: "Donne vittime di stalking"
 - 3) Dichiarazione Consiglio Regionale del Piemonte
 - 4) Dichiarazione ultimo datore di lavoro CED ITALIA S.R.L. in liquidazione
 - 5) Dichiarazione datore di lavoro Arimo Spa



CURRICULUM VITAE**INFORMAZIONI PERSONALI**Nome **MARROCU TERESA**

Nazionalità Italiana

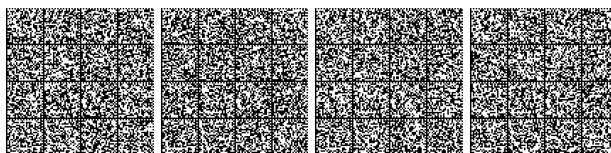
Data di nascita [15 Novembre 1952]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Docente Scuola dell'Infanzia dal 1973
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Diploma SCUOLA MAGISTRALE conseguito nel luglio 1970
Diploma Maturità Magistrale conseguita nel 1972

MADRELINGUA **ITALIANA**

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida cat. B

1 : CONSIGLIERA COMUNALE DI NOVARA ININTERROTTAMENTE DAL
06.07.1993 AL 14.12.2006

NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO È STATA COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE CONSIGLIARE DELLE CONSIGLIERE COMUNALI E HA
RICOPERTO IL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA STESSA COMMISSIONE
DALL'ANNO 1997 ALL'ANNO 2001

COMPONENTE DEL C.D.A. DELLA NOVARA HOLDING SRL DAL
25.10.2006 AL 16.07.2009

2: VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIN&VE S.R.L. DAL 30.10.2009
AL 30.11.2010

3: MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE EX ART: 7 L.R: 3/2010 IN
RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
ITALIANI (ANCI) DALLA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE EDILIZIA CON
PROVVEDIMENTO N° 101 DEL 04.04.2003,.

LA NOMINA È STATA RICONFERMATA IL 14.04.2008 E AVRÀ SCADENZA
NATURALE IL 31.01.2013

4: ATTIVITÀ SINDACALE INERENTE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE
PARI OPPORTUNITÀ DALL'ANNO 2006

ALLEGATI

1 : ALLEGATO DEL COMUNE DI NOVARA

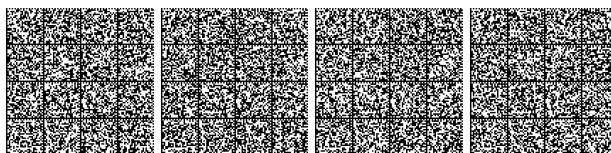
2: ALLEGATO DELLA SOCIETÀ ACQUA NOVARA VCO

3: ALLEGATO DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA
PROVINCIA DI NOVARA E DEL V.C.O.

4: ALLEGATO DEL SINDACATO UIL SEGRETERIA PROVINCIALE DI
NOVARA



MADRELINGUA	ITALIANA
PATENTE O PATENTI	Patente di guida cat. B
ULTERIORI INFORMAZIONI	1 : CONSIGLIERA COMUNALE DI NOVARA ININTERROTTAMENTE DAL 06.07.1993 AL 14.12.2006 NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO È STATA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE DELLE CONSIGLIERE COMUNALI E HA RICOPERTO IL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA STESSA COMMISSIONE DALL'ANNO 1997 ALL'ANNO 2001 COMPONENTE DEL C.D.A. DELLA NOVARA HOLDING SRL DAL 25.10.2006 AL 16.07.2009 2: VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIN&VE S.R.L. DAL 30.10.2009 AL 30.11.2010 3: MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE EX ART: 7 L.R: 3/2010 IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) DALLA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE EDILIZIA CON PROVVEDIMENTO N° 101 DEL 04.04.2003,. LA NOMINA È STATA RICONFERMATA IL 14.04.2008 E AVRÀ SCADENZA NATURALE IL 31.01.2013 4: ATTIVITÀ SINDACALE INERENTI E LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PARI OPPORTUNITÀ DALL'ANNO 2006
ALLEGATI	1 : ALLEGATO DEL COMUNE DI NOVARA 2: ALLEGATO DELLA SOCIETÀ ACQUA NOVARA VCO 3: ALLEGATO DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEL V.C.O. 4: ALLEGATO DEL SINDACATO UIL SEGRETERIA PROVINCIALE DI NOVARA



DECRETO 23 gennaio 2012.

Nomina della consigliera di parità, effettiva e supplente, della provincia di Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che "Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione";

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Sassari n. 32 del 4 novembre 2011, con cui si designano la dott.ssa Maria Maddalena Medde quale consigliera di parità effettiva e la dott.ssa Maria Antonietta Sale quale consigliera di parità supplente della Provincia di Sassari;

Visti i curricula vitae della dott.ssa Maria Maddalena Medde e della dott.ssa Maria Antonietta Sale, allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Sassari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

La dott.ssa Maria Maddalena Medde e la dott.ssa Maria Antonietta Sale sono nominate rispettivamente consigliera di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega
alle pari opportunità*
FORNERO



CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome e Cognome Luogo Medde Maria Maddalena
data di nascita Norbello 25 Marzo 1960

Esperienza Lavorativa

Periodo: 2002 a tutt'oggi

Fonda la Cooperativa Sociale di tipo A denominata "Il Salice Soc. Coop. Soc."

Periodo: Ottobre 2003

La Cooperativa "Il Salice Soc. Coop. Soc." riceve dalla Regione Sardegna l'autorizzazione per poter iniziare la propria attività presso l'immobile sito in 5.5, 131 n.220 in Sassari, che viene considerata struttura idonea di tipo socio-riabilitativo ad ospitare persone con disabilità.

Periodo: 16 Febbraio 2004

La Cooperativa "Il Salice" apre la Comunità Alloggio Residenziale di tipo socio assistenziale, accogliendo utenti con grave disagio psichico. Viene denominata "Casa Famiglia Il Salice", struttura convenzionata con tutti i Comuni della Sardegna. Nella suddetta struttura copre la figura di Direttore Sanitario.

Periodo: 10 Dicembre 2004

Assume la carica di Presidente del "Il Salice Soc. Coop. Soc." che detiene sino a tutt'oggi

Periodo: 2010

Aprire un gruppo appartamento per alcuni disabili psichici parzialmente riabilitati, provenienti dalla comunità casa famiglia "Il Salice". Obiettivo è la totale autonomia degli utenti e il successivo inserimento lavorativo.

Periodo: 10

la Cooperativa Il Salice costituisce un'ATI con la cooperativa Seriana e ottiene l'accreditamento presso il Comune di Sassari dei Servizi Domiciliari nell'area minori, adulti, disabili e anziani non autosufficienti.

Periodo: II

La cooperativa "Il Salice" svolge i servizi di assistenza domiciliare alla persona.

Periodo: Febbraio 2004

Nomina da parte della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici quale componente nella Commissione Pari Opportunità Nazionale. Nel seguente



incarico si è impegnata per la tutela della donna medico sia durante l'esercizio della professione sia come figura di ordine direttivo.

Periodo: dal 2000 al 2005:

Consigliera presso la Provincia di Sassari nella Commissione Pari Opportunità. Nel seguente incarico si è impegnata nel controllo dell'abbattimento delle barriere architettoniche sia in sede Provinciale che Comunale, ha organizzato presso il Palazzo Angioy, convegni sul tema dell'infibulazione (pratica tradizionale di alcune etnie somale per mantenere la verginità delle ragazze). Convegni sulle problematiche territoriali locali. Ha organizzato diverse mostre di pittura. Convegno sulle figure materne della Regione Sardegna.

Periodo: dal 1997 al 2005

Consigliere presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Sassari nei trienni: 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005.

Periodo: dal 1988 al 1994

Medico di Guardia Medica, sostituto di Medicina Generale, incarichi trimestrali come medico presso il Centro Trasfusionale di Sassari.

Periodo: da febbraio 1995 a tutt'oggi

Medico convenzionato di Medicina Generale presso la A.S. L. n° 1, a Sassari.

Periodo: dal 1993 al 1994

Docente di Igiene e Malattie Infettive presso la Scuola per Infermieri Professionali di Sassari.

Periodo: dal 1993 al 1994

Medico Incaricato come Specialista Infettivologo presso il carcere dell'Asinara, di Badu 'e Carros e Lanusei.

Periodo: dal 1993 al 1994

Medico turnista presso la Casa Circondariale di San Sebastiano, a Sassari.

Periodo: 1993

Medico Incaricato presso il carcere dell'Asinara.

Istruzione e Formazione

Periodo: 2 Giugno 2006

Conferita onoreficenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Napolitano con registrazione all'albo dei Cavalieri n. 9903 serie 5.

Periodo: 1988

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Mariano IV D'Arborea; in Oristano con la votazione di 60/60



Periodo: 1987

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Agli Studi di Sassari il 06/07/1987 con la votazione di 110/110.

Periodo: 1988 - 1992

Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali presso l'Università agli Studi di Sassari, con la votazione di 50/50.

Periodo: 1994 - 1996

Master di I e II livello in Ipnosi Ericksoniana e Psicoterapia conseguito presso la Scuola di Specializzazione H. Bernheneim, a Verona.

Prima Lingua

Italiano. Buona capacità di espressione orale, scrittura e lettura.

Altre Lingue

Inglese, francese (livello scolastico).

Capacità, competenze relazionali e personali

Elevata predisposizione di comunicazione e relazione nei rapporti con altre persone in ambiente multiculturale.

Buona capacità di espressione orale e sensibilità in azioni di sostegno e di ascolto.

Ottima disponibilità ai lavori di gruppo.

Capacità e competenze Organizzative

Coordinamento di persone sul posto di lavoro e di volontariato.

Coordinamento di progetti a carattere socio-culturale, socio-educativo, socio-ricreativo.

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Microsoft Power Point e Microsoft Excel.

Patente

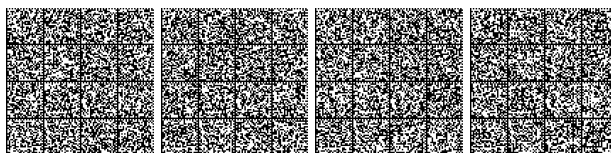
Patente di guida B.



li sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono **puniti** ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quando è previsto dalla Legge 196/03.

Sassari, 02/05/2011

Stefano Pini



FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SALE MARIA ANTONIETTA**

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/08/57

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **4/4/2000 A TUTT'OGGI**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **ASL 1 Sassari, Sassari Via Montegrappa**
- Tipo di azienda o settore **Ospedale Civile Ssma Annunziata**
- Tipo di impiego **Dirigente medica: dal 4/4/2000 nel reparto di Chirurgia d'Urgenza (2000-2005), Cardiochirurgia (2005-2008), U O Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza (dal nov 2008 al 2 mag 2011), UO di Chirurgia Generale (dal 2 mag 2011 a tutt'oggi)**
- Principali mansioni e responsabilità **Dirigente Medica di ruolo in Chirurgia d'Urgenza, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Laborarorio di Diagnostica Vascolare**

- Date (da – a) **DAL 15/7/1991 AL 4/4/2000**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **ASL 2 Alghero**
- Tipo di azienda o settore **Ospedale civile di Thiesi**
- Tipo di impiego **Dirigente Medica di ruolo Chirurgia Generale**
- Principali mansioni e responsabilità **Chirurgia Generale e Vascolare e Diagnostica Vascolare**

- Date (da – a) **Dal 1/3/1993 al 1/3/1994**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Lyon, Clinique Protestante (Francia), Regione Sardegna, ASL2 Alghero**
- Tipo di azienda o settore **Lyon, Clinique Protestante (Francia)UO di chirurgia vascolare, generale, urologica e sezione di radiologia**
- Tipo di impiego **Aiuto chirurga in comando**
- Principali mansioni e responsabilità **Aiuto negli interventi di chirurgia vascolare. Attività d chirurgia generale, urologica e attività di chirurgia sperimentale. Attività di diagnostica vascolare**



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) *03/11/10*
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia*
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio *Specializzazione in Cardiochirurgia*
- Qualifica conseguita *Laurea Specialistica in Cardiochirurgia*

- Date (da – a) *07/07/92*
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina e Chirurgia*
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio *chirurgia vascolare*
- Qualifica conseguita *Laurea specialistica in chirurgia vascolare*

- Date (da – a) *11/1977-1987*
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Università degli Studi di Sassari*
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio *Corso di laurea in medicina e chirurgia*
- Qualifica conseguita *Laurea Magistrale*

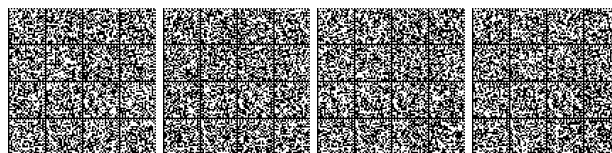
- Date (da – a) *1982-1987*
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Liceo Ginnasio Giorgio Asproni Nuoro*
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio *Studi classici*
- Qualifica conseguita *Maturità classica*

MADRELINGUA**Sarda/Italiana****ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura **sardo**
eccellente,
- Capacità di scrittura **sardo**
eccellente,
- Capacità di espressione orale **sardo**
eccellente,

- Capacità di lettura **francese**
buono,
- Capacità di scrittura **francese**
buono,
- Capacità di espressione orale **francese**
buono,

- Capacità di lettura **inglese**
elementare
- Capacità di scrittura **inglese**
elementare
- Capacità di espressione orale **inglese**
elementare



ESPERIENZE PROFESSIONALI
RELATIVE ALLA FORMAZIONE

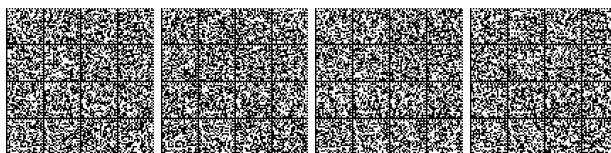
Per l'anno scolastico 1991/92 le è stato conferito l'incarico di insegnamento di Neurochirurgia e per l'anno scolastico 1995/96 quello di Urologia presso la Scuola per infermieri Professionali della U.S.L. N° 2.

Nel novembre 1999 ha tenuto per la ASL 1 di Sassari corsi di primo soccorso per il corpo forestale con lezioni teoriche e pratica di rianimazione cardiorespiratoria di base presso il centro di Viziliu a Li Punti.

Dal 2004 fa parte dei Tutor Valutatori per la preparazione dei neo laureati in Medicina e Chirurgia all'Esame di Stato e dall'Università degli Studi di Sassari le vengono periodicamente affidati i candidati.

ALCUNI DEI CORSI DI
FORMAZIONE FREQUENTATI

1. Chia Laguna 26/4/1997. corso BLS esecutore per categoria B
2. Sassari 25-29 ottobre 1999. II settimana della medicina d'urgenza. ASL 1
3. Roma 3-4-5/4/2003. V giornate di angiologia e diagnostica vascolare. Corso di formazione organizzato da Ultravas associazione medico scientifica.
4. Sassari San Camillo, ottobre-dicembre (80 ore) 2000. Corso Formazione in Educazione Sanitaria tenuto dal GLIES dell'Azienda ASL1.
5. Sassari 27-28 maggio 2005. Corso di formazione per Medici Tutor (per la formazione pre laurea degli studenti e la valutazione dei neo laureati all'Esame di Stato). Ordine dei Medici ed Università di Sassari.
6. Firenze 3-4/6/2004. Le emergenze vascolari. Corso di formazione. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Università Firenze.
7. Milano 17-18/12/2004. Chirurgia aortica. Corso di formazione continua. Science Park Raf S.p.A. Istituto Scientifico San Raffaele
8. Sassari 30/6/2006. Il trattamento dello shock cardiogeno. Associazione Interdisciplinare Medici Ospedalieri Sardi.
9. Milano 15-16/12/2006. Aortic surgery "how to do it". Corso di formazione continua. Science Park Raf S.p.A. Istituto Scientifico San Raffaele
10. Sassari 23/6/2007. Insufficienza cardiaca nel paziente cardiocirurgico: dalla fisiopatologia alle nuove opzioni terapeutiche. Aforisma.
11. Sassari 30/11/2007. Progetto formativo Aziendale n°3836. la salute ed il benessere della persona: la cultura della programmazione al servizio delle Aziende Sanitarie della Sardegna. ASL1
12. Dal 2000 ad oggi ha partecipato a 27 eventi formativi per la formazione continua maturando 150 crediti formativi.



COMANDI

Dal 1/3/1993 al 1/3/1994 è stata comandata dalla U.S.L. N2 e dalla Regione Sardegna a svolgere un aggiornamento tecnico scientifico presso il Servizio di Chirurgia Vascolare e di Radiologia della Clinique Protestante di Lyon.

Dal 01/9/2001 al 30/11/2001, con comando della ASL 1, ha frequentato l'unità Operativa di Cardiologia diagnostica ed interventistica di Villa Maria Cecilia a Cotignola, Struttura Ospedaliera Privata di Alta Specialità, accreditata col SSN, partecipando alla esecuzione di 548 procedure endovascolari ripartite tra difetti interatriali, le coronarie, le carotidi e le arterie periferiche.

Dal 21/6/2005 al 31/7/2005 e dal 1/9/2005 al 21/9/2005 ha usufruito di un comando per aggiornamento professionale presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare del Centro Cardiologico, Fondazione Monzino a Milano dove ha partecipato in qualità di aiuto all'esecuzione di 52 interventi di chirurgia vascolare open, 62 interventi di chirurgia endovascolare e 22 interventi di chirurgia cardiaca.

CORSI

Nell'ottobre 1989: "Primo corso di qualificazione e perfezionamento in Medicina, Chirurgia, Ostetricia, Igiene Navale e Telemedicina".

Dal marzo 1990 risulta iscritta all'elenco dei Medici di Bordo Supplenti del Ministero della Sanità al n°440; nel luglio 1990 è stata immatricolata tra la Gente di Mare di 1° Categoria al n° 2520/1° dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres ed ha effettuato, come Direttore Sanitario, diversi imbarchi su Mototraghetti destinati al trasporto passeggeri.

Nel luglio 1997 ha frequentato il Corso Basic Life Support Esecutore del Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare e ed ha superato la prova di valutazione finale.

Ha frequentato 4 corsi teorico-pratico di ultrasonologia vascolare ed ha appreso la pratica all'uso dell'ecocolor Doppler prima presso la Divisione di Chirurgia Vascolare della Seconda Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Milano e presso il servizio di Radiologia della Clinique Protestante di Lyon successivamente; tali metodiche sono entrate a fare parte della sua pratica quotidiana nello svolgimento dell'attività diagnostica.

Ha inoltre frequentato un corso di Chirurgia Mini-invasiva Toraco-Laparoscopica, un corso di Chirurgia Endovascolare e un diversi corsi avanzati di aggiornamento in Cardiologia.

In questi anni ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e congressi scientifici, in alcuni dei quali in



qualità di relatrice ed ha partecipato alla preparazione dei lavori che sono stati presentati in alcuni di essi.

ATTIVITÀ CHIRURGICA

Dal 15/7/1991 ad oggi sono al suo attivo oltre 1000 interventi, ripartiti tra chirurgici ed endovascolari, di cui circa la metà eseguiti come primo operatore .

Attività
culturali

socio-politico-

Dall'ottobre 2002 al dicembre 2004 è stata **segretaria della Medical Women's International Association nella sua realtà Italiana: Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Sassari**. Per tale organismo ha concorso a realizzare diverse manifestazioni tra cui:

- Convegno sul **Mobbing** 21/3/2003 alla camera di commercio in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Sassari
- **Il cuore delle donne: che rischio!** 5/12/2003 Sala Angioy, Palazzo della Provincia di Sassari
- **La donna e lo sport.** 19/20 settembre 2003 presso l'Hotel del Golfo di Porto Torres in collaborazione con il Centro di Medicina dello Sport di Sassari e dell'associazione Cardiologi Ospedalieri del Territorio (ARCA).

Dal giugno 2007 al marzo 2011 è stata **Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Sassari**. E nell'ambito di tale attività ha organizzato i seguenti convegni:

- ❖ **Dalla famiglia alle famiglie. Nuove realtà e significati** che si è svolto il 5 dicembre 2007 nella sala dei vigili urbani in via Carlo Felice a Sassari.
- ❖ **La legge 194: la sua applicazione nel nostro territorio** che si è svolto il giorno 8 marzo 2008 presso la Sala Angioy della Provincia
- ❖ Organizzazione del corso di aggiornamento **“Pari Opportunità: leggi nazionali e finanziamenti europei nella azioni 2007-20013”** Tenutosi presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale nei giorni del 5/6 novembre 2007.
- ❖ Realizzazione del Convegno **“Le discriminazioni di genere e le tecniche di tutela”**, Camera di Commercio di Sassari, 30 e 31 gennaio 2009



- ❖ Organizzazione della mostra sulla carta della terra “**I semi del cambiamento**”, Palazzo della Frumentaria, Sassari 23/11/09 - 8/12/09.
- ❖ Realizzazione della seconda edizione del Convegno “**Le discriminazioni di genere e le tecniche di tutela**”, Camera di Commercio di Sassari, 5 marzo 2010.
- ❖ Ha organizzato e partecipato in qualità di relatrice al corso di formazione-informazione “**Il bilancio di genere per la città di Sassari**” per gli amministratori ed il personale amministrativo del comune e della provincia di Sassari tenutosi il 2 dicembre 2010 e il 13 gennaio 2011.
- ❖ Ha curato la pubblicazione del libro degli **atti della Commissione delle pari opportunità del comune di Sassari nel triennio 2007-2010**
- ❖ Ha curato la pubblicazione del libro degli atti del corso sul Bilancio di Genere: “**Bilancio di genere: una proposta per il Comune di Sassari**”

Ha partecipato inoltre al corso di formazione:

- ❖ **Comunicazione efficace ed efficienza nel gruppo di lavoro: gestione del ruolo e collaborazione strategica.**

Tenuto dallo psicologo del lavoro dott Carlo Duò il 6 e 7 febbraio 2010 a Sassari

Dal novembre 2009 è **dirigente cittadina del Partito Democratico** e dal febbraio 2010 fa parte della **segreteria provinciale del Partito**. In questa veste ha coordinato la raccolta di circa 1500 firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare: **Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto delle parità di genere.**

Sempre per il Partito Democratico ha organizzato il convegno:

- ❖ **OLTRE LA CRISI: PUNTARE SUL LAVORO DELLE DONNE “la proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta dal PD” Relatrice Onle Sen.Vittoria Franco, Responsabile Pari Opportunità PD nazionale, 22 gennaio 2010 ore 17 Sassari Sala Angioy**



Maria Antonietta Sale è autrice, in collaborazione con i colleghi, di n°48 pubblicazioni scientifiche mediche di argomenti di cardiocirurgia, chirurgia vascolare e generale.

1/2-Gherli T., Bacciu P.P., Porcu A, Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Introduction and embriological and anatomical considerations (I-II).

Estratto da "Studi Sassaesi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-8, 1987.

3-Gherli T., Porcu A, Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.)

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Pathophysiological considerations (III).

Estratto da "Studi Sassaesi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-4, 1987.

4-Gherli T., Porcu A, Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.)

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Clinical and diagnostic aspects (IV).

Estratto da "Studi Sassaesi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-6, 1987.

5-Gherli T., Porcu A, Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Natural history (V).

Estratto da "Studi Sassaesi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-6, 1987.

6-Gherli T., Porcu A, Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Corrective surgery (VI).

Estratto da "Studi Sassaesi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-11, 1987.

7-Gherli T., Porcu A, Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:



Postoperative care (VII).

Estratto da "Studi Sassaresi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-8, 1987.

8-Gherli T., Porcu A., Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Surgical results(VIII).

Estratto da "Studi Sassaresi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-15, 1987.

9-Gherli T., Porcu A., Sale. M. A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

Case discussions (IX).

Estratto da "Studi Sassaresi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-9, 1987.

10- Gherli T., Porcu A., Alamanni F., Antona C., Padua G., Ruju P., Hitchcock J.F.

Primary surgical correction of ventricular septal defects in children:

General discussion (X).

Estratto da "Studi Sassaresi" , Ed. Gallizzi Sassari, Vol. 65, pp.3-7, 1987.

11- Dettori G. Cossu M.L., Noya G., Carzedda E.C., Niolu P., Sale. M. A.

L'echinicosi delle vie biliari

Il Corso Interregionale di aggiornamento in Chirurgia Generale.

Trieste 5-6 maggio 1988

12- Marongiu G.M., Gherli T., Noya G., Urigo F., Sale. M. A., Porcu G.F., Dettori G.

Lo stripping della piccola safena. Indicazioni e tecniche.

Atti di "Giornate Flebologiche Algheresi. I_ Incontro Sardo-Catalano di Flebologia". Alghero 21-24 giugno 1989, CIC Ed. Internazionali, 453-457.

13- Marongiu G.M., Bacciu P.P., Sale. M. A., Cossu M.L., Carzedda E.C., Dettori G.

La trombectomia venosa con catetere di Fogarty modificato.

Atti di "Giornate Flebologiche Algheresi. I_ Incontro



Sardo-Catalano di Flebologia". Alghero 21-24 giugno 1989, CIC Ed. Internazionali, 667-671.

14- Marongiu G.M., Bacciu P.P., Gadeddu A., Sale. M. A., Nemati Fard M., Carboni G., Dettori G.
Tromboflebiti superficiali: una nuova impostazione terapeutica.
Atti di "Giornate Flebologiche Algheresi. I_ Incontro Sardo-Catalano di Flebologia". Alghero 21-24 giugno 1989, CIC Ed. Internazionali, 691-695.

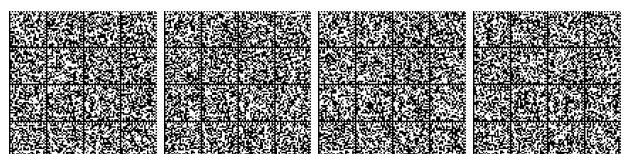
15- Chironi G., Noya G., Marongiu G.M., Gherli T., Bacciu P.P., Porcu A., Sale. M. A.
L'utilizzazione della safena nelle gravi ischemie degli arti inferiori.
Atti di "Giornate Flebologiche Algheresi. I_ Incontro Sardo-Catalano di Flebologia". Alghero 21-24 giugno 1989, CIC Ed. Internazionali, 955-958.

16- Marongiu G.M., Gadeddu A., Bacciu P.P., Cossu M.L., Urigo F., Sale. M. A., Marogna P.
Le varici atipiche. Diagnosi e terapia.
Atti di "Giornate Flebologiche Algheresi. I_ Incontro Sardo-Catalano di Flebologia". Alghero 21-24 giugno 1989, CIC Ed. Internazionali, 1051-1054.

17- Chironi G., Cossu M.L., Niolu P., Carzedda E.C., Cottu P., Perrone B., Sale. M. A.
Il by pass con safena in situ nelle ischemie avanzate degli arti inferiori: nostra esperienza.
91_ Congresso della Societ  Italiana di Chirurgia, Ed. Minerva Medica, Torino 1989, 1151-1154.

18- Porcu A., Peruzzu J., Sale. M. A., Conchedda C., Cambilargiu A.
Displasia cistica polmonare
Incontri di Patologia e Chirurgia all'Ospedale Binaghi 14/15 dicembre 1990.

19- Marongiu G.M., Bacciu P.P., Cossu M.L., Niolu P., Chironi G., Sale. M. A., Dettori G.
La chirurgia ambulatoriale radicale ed estetica: un modo moderno per affrontare la terapia della malattia varicosa.
VI Congresso nazionale della Societ  di Chirurgia del Mediterraneo Latino. Cagliari 23-25 maggio 1990, 383-386



20- Tanda F., Gadeddu A., Sale. M. A., Massarelli G., Madeddu G., Noya G., Cossu S., Cottu P., Dettori G.
Microcarcinoma della tiroide: quale approccio terapeutico?

X Cong. Naz. S.I.E.C. S. Margherita di Pula Cagliari 30 sett./2 ott.1990, Monduzzi Ed. S.p.A., 797-800.

21- Gadeddu A., Peruzzu I., Meloni G., Simonetti G., Noya G., Puoti G.M., Sale. M. A., Dettori G.

Lesioni non palpabili della mammella: esperienza su 129 prelievi biotici su "reperage metallico"

X Cong. Naz. S.I.E.C. S. Margherita di Pula Cagliari 30 sett./2 ott.1990, Monduzzi Ed. S.p.A., 679-682.

22- Meloni T., Forteleoni G., Noya G., Dettori G., Sale. M. A., Meloni G.F.

Increased Prevalance of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency in Patients with Cholelithiasis.

Acta Haematologica 1991; 85:76-78.

23- Gherli T., Porcu A., Padua G., Marongiu G., Mura L., Sale. M. A., Bacciu P.P.

L'autoemotrasfusione peroperatoria in chirurgia cardiaca. Minerva Cardioangiol. 1991; 39, 9: 329-31.

24- Gherli T., Porcu A., Alamanni F., Marongiu G., Sale. M. A., Padua G., Cossu M.L., Bacciu P.P.

Il dotto di Botallo con ipertensione polmonare nell'adulto.

Minerva Cardioangiol. 1991; 39, 9: 323-28.

25- Sale. M. A., Noya G., Dessanti A., Cossu M.L., Cottu P., Casu A.R., Tanda F., Madeddu G., Dettori G.

Associazione tra ipertiroidismo e carcinoma tiroideo: nostra esperienza.

XI Congr. Naz. S.I.E.C. Milano 6/9 nov 1991. Monduzzi ed. S.p.A., 807-810.

26- Porcu A., Noya G., Sale. M. A., Niolu P., Chironi G., Dettori G.

Il gozzo cervico-mediastinico nella nostra esperienza.

XI Congr. Naz. S.I.E.C. Milano 6/9 nov 1991. Monduzzi ed. S.p.A., 771-74.



27- Gherli T., Sale. M. A., Marongiu G.M., Porcu A., Padua G., Bacciu P.P.

Terapia chirurgica delle ostruzioni della vena cava superiore.

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,12.9-12.12.

28- Porcu A., Noya G., Gadeddu A., Sale. M. A., Cottu P., Carta A., Dettori G.

Un raro caso di sindrome della vena cava superiore apparentemente "sine causa".

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,12.5-12.8.

29- Marongiu G.M., Gherli T., Sale. M. A., Cossu M.L., Porcu P., Bacciu P.P..

Gli inestetismi iatrogeni in flebologia.

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,16.4-16.9.

30- Marongiu G.M., Gherli T., Dessanti A., Sale. M. A., Bacciu P.P., Dettori G.

Gli aneurismi venosi: nostra esperienza.

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,12.30-12.37.

31- Marongiu G.M., Zini F., Gherli T., Urigo F., Satta G., Sale. M. A., Bacciu P.P.

Le varici recidive post-chirurgiche.

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,8.5-8.8.

32- Marongiu G.M., Gherli T., Sale. M. A., Cossu M.L., Porcu G.F., Badessi F., Bacciu P.P.

A proposito di varici atipiche degli arti inferiori. Inquadramento nosologico, diagnosi e trattamento.

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,1.3-1.6.

33- Marongiu G.M., Gherli T., Urigo F., Badessi F., Sale. M. A., Bacciu P.P.

La recidiva delle recidive.

III Congr. Intern. di Flebolinefologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,8.1-8.4.



34- Marongiu G.M., Badessi F., Satta G., Gherli T., Sale. M. A., Bacciu P.P.

La chirurgia ambulatoriale radicale ed estetica (C.A.R.E) della malattia varicosa. Validit  ed attualit  di un metodo dopo un follow-up di sei anni.

III Congr. Intern. di Flebolinfologia, Atti del Congresso, Ferrara-S.Marino 18/21 sett. 1991,5.1-5.5.

35- Padua G., Mura L., Mastroni P., Sale. M. A., Marongiu G., Bacciu P.P., Porcu A., Gherli T., Ruju P. Monitoraggio termometrico e siti di rilevamento della temperatura corporea.

Minerva Anestesiologica, Ed. Minerva Medica Torino, Vol 58, N 5, Maggio 1992, 253-256.

36- Padua G., Mastroni P., Piredda G., Porcu A., Sale. M. A., Gherli T., Bacciu P.P., Ruju P. Effetti circolatori della noradrenalina nello shock settico iperdinamico.

Minerva Anestesiologica, Ed. Minerva Medica Torino, Vol 58, N 5, Maggio 1992, 297-300.

37- Padua G., Mura L., Porcu A., Marongiu G.M., Sale. M. A., Bacciu P.P., Gherli T., Ruju P. L'associazione propofol-fentanyl-pancuronio nei by-pass aorto-coronarici.

Minerva Anestesiologica, Ed. Minerva Medica Torino, Vol 58, N 5, Maggio 1992, 269-273.

38- Sale. M. A., Are F., Tanda M., Guiso G., Pes G., Mura R.

L'addome acuto da causa neoplastica del colon: l'esperienza di un ospedale periferico.

Comunicazione presentata al XVI Congr. Naz. Societ  Italiana di Chirurgia Oncologica. Trieste 19-21 nov. 1992; pubbl. negli Atti del Congresso, O.C.T. Editore 1993, pgg 55-8

39- Sale. M. A., Are F., Guiso G., Tanda M., Pes G., Mura R.

L'urgenza chirurgica nel cancro del colon-retto: nostra esperienza.

Comunicazione presentata al Congr. "Il cancro: etica medicina ricerca" Savona 17/19 sett. 1992; pubblicata negli Atti del Congresso ed. M.A.F. Servizi-Torino-Italia 15/3/1993 pg 163.



- 40-Sale. M. A., Pes G., Mura R.
L'evoluzione della recidiva varicosa.
Comunicazione inviata al XII Congresso Nazionale
A.C.O.I.- Rimini 26-29 maggio 1993.
- 41- Sale. M. A., Mulas L., Sanna G., Lampus P., Mura R.
Un raro caso di pielonefrite xantogranulomatosa.
Atti di: Incontri di patologia chirurgica all'ospedale
Binaghi 1994 - Cagliari 2-3 dicembre 94.
- 42 - Sale. M. A., Devolve Ch., Rigaud H., Spirito R.,
Parolari A.
La sindrome di Cockett: esperienza chirurgica nel
trattamento di due casi.
Abstracts del XVII Congresso della Società Italiana di
Chirurgia Cardiaca e Vascolare.
Archivio di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare. Vol
XVII, N.1 (gen-feb) Edizioni Luigi Pozzi ROMA, 1995.
- 43 – Are F., Sale M.A., Rovasio S.*, Fiori B.
Ernia lombare bilaterale
Abstracts da Incontri di Patologia e Chirurgia. Ospedale
Binaghi – Cagliari: 10/2, 1996.
- 44 – M.A.Sale, F.Are, F.Tanda, V. Marras, A.Pintus, B. Fiori.
Un caso di carcinoma della colecisti a differenziazione
neuroendocrina.
Chirurgia Generale – General Surgery. Vol XIX Fasc. 4:
375, 1998
- 45 – Sale M.A., Urigo F., Pischedda A., Fiori B.
Intrappolamento dell'arteria poplitea ed alterazioni congenite
dello scheletro.
Atti XVII Congresso Nazionale A.C.O.I.: il chirurgo, la
chirurgia, l'ospedale. 13-16/5/1998 Venezia.
<http://www.acoivenezia.it>
- 46 - Sale M.A.
Lo stent carotideo
ACOI Sardegna Congresso Regionale 2002, atti del
Congresso
- 47- Sale M.A.
Le varici atipiche degli arti inferiori. Nosologia, diagnosi e
trattamento.
1° Convegno Regionale della Sezione Sarda della SIFCS



27/06/2003 Oristano
Atti del Congresso

48- Sale M.A., A.Pischedda, N.D'Ovidio.

Un caso di fistola artero-venosa post-traumatica tra arteria carotide esterna e vena giugulare interna.

Italian Journal of vascular and endovascular surgery. Vol 11 suppl. 1 to N. 1 March 2004 pag 34-35 Ed Minerva Medica Torino

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

Abituale utilizzatrice di computer con pacchetto office e posta elettronica, buona navigazione in rete

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente
indicate.*

Buona ricamatrice, mi piace la musica con predilezione per il Rock ma amo anche la classica e la musica popolare.

Sono stata conduttrice per circa 4 anni di trasmissioni radiofoniche su emittenti locali sulla musica popolare italiana e di letteratura sarda di cui alcune condotte in Lingua Sarda: Radio Ortobene Nuoro, radio Nord sera, Radio Città e radio Zero a Sassari

PATENTE O PATENTI

Patente B, guido discretamente anche moto di media cilindrata,

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho tre figli e sono coniugata

12A01283



DECRETO 22 dicembre 2011.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2011, recante la nomina della prof.ssa Elsa Fornero a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2011, con il quale la prof.ssa Maria Cecilia Guerra è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Sono in ogni caso riservati al Ministro:

- a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;
- b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;
- c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;
- d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di princi-

pio di particolare importanza politica, amministrativa o economica, con particolare riferimento, per le funzioni delegate ai Sottosegretari di Stato, a quelle attinenti la disciplina degli ammortizzatori sociali, la rappresentanza e la rappresentatività sindacale, le pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e la legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di Enti pubblici, nonché il coordinamento degli Enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

l) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre amministrazioni;

m) le funzioni e le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non delegate, con riferimento alle competenze istituzionali relative alle seguenti Direzioni generali: per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica (ex art. 4 del d.P.R. n. 144/2011), per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex art. 5 del d.P.R. n. 144/2011), per le politiche previdenziali e assicurative (ex art. 9 del d.P.R. n. 144/2011), per l'attività ispettiva (ex art. 13 del d.P.R. n. 144/2011);

n) le funzioni relative alle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e alla legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

o) le funzioni relative alla disciplina degli ammortizzatori sociali e alla materia della rappresentanza e rappresentatività sindacale.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra le funzioni di indirizzo politico amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

per l'inclusione e le politiche sociali (ex art. 10 del d.P.R. n. 144/2011);

per il terzo settore e le formazioni sociali (ex art. 11 del d.P.R. n. 144/2011);

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ex art. 12 del d.P.R. n. 144/2011).



Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra è delegata, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012

Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min.lavoro, registro n. 1, foglio n. 222

12A01333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Programmi di qualificazione professione e procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, da parte dei cittadini comunitari, nonché individuazione dell'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 292-bis del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante «Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi»;

Visto l'art. 8-bis della legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale è stato introdotto l'art. 292-bis nel codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta da parte dei cittadini comunitari a bordo delle navi battenti bandiera italiana;

Considerato che l'art. 292-bis del codice della navigazione dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati i programmi di qualificazione professionale nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante a bordo delle navi battenti bandiera italiana;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che vogliono accedere alle funzioni di comandante, su navi battenti bandiera italiana, non iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'art. 119 codice della navigazione.

2. Il presente decreto si applica altresì ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, in possesso dell'abilitazione di primo ufficiale di coperta a cui sono delegate le funzioni di comandante.

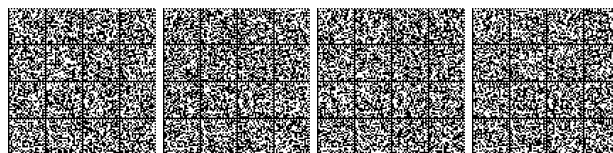
Art. 2.

Requisiti

1. Per accedere alle funzioni di comandante, su navi battenti bandiera italiana, il personale di cui all'art. 1 deve sostenere un esame atto a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana e possedere i seguenti requisiti:

a) certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/ 2 della convenzione IMO STCW '78, nella sua versione aggiornata, in corso di validità;

b) certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità consolare italiana all'estero, ovvero copia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di richiesta della convalida di riconoscimento accettata dall'Autorità consolare italiana all'estero.



Art. 3.

Procedura d'esame

1. La verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana è effettuata mediante un esame avente carattere teorico e pratico consistente in una prova scritta ed una prova orale.

2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un libro di bordo di lingua italiana ovvero di un atto amministrativo rientrando nei compiti che il comandante svolge nelle sue funzioni di ufficiale di stato civile, secondo il programma d'esame di cui all'allegato A).

3. La prova orale consiste in un colloquio in lingua italiana sulla conoscenza della legislazione italiana del settore marittimo secondo il programma contenuto nell'allegato B).

4. Nelle more della verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana è consentito l'imbarco, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, del comandante non italiano cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che delega al primo ufficiale di coperta italiano, il compito di tenere i documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile, ovvero che delega al primo ufficiale di coperta comunitario, se già in possesso dell'attestazione di cui all'art. 7, per un periodo non superiore a sei mesi, il compito di tenere i documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile.

5. La procedura di cui al comma 4, è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, a cura dell'autorità marittima o consolare che ha proceduto all'imbarco.

Art. 4.

Domanda d'esame

1. Il personale di cui all'art. 1 per poter essere ammesso all'esame presenta apposita domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo, indirizzata alle direzioni marittime di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'art. 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 5.

Organismo competente

1. È istituita presso le direzioni marittime una apposita commissione d'esame ai fini dello svolgimento delle procedure d'esame di cui all'art. 3, composta da:

a) un ufficiale superiore, appartenente al Corpo delle capitanerie di porto - Presidente;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - membro;

c) un rappresentante dell'armamento - membro;

d) un sottoufficiale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto - segretario.

2. Il rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è nominato con criteri di rotazione semestrale nell'ambito delle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

3. Le autorità marittime di cui al comma 1, comunicano alla direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne le date delle prove d'esame, i dati anagrafici dei candidati all'esame ed i relativi esiti finali entro trenta giorni dalla data dello svolgimento dello stesso.

Art. 6.

Sessioni d'esame

1. La commissione di cui all'art. 5, si riunisce due volte l'anno in una sessione estiva ed una invernale con le medesime date previste per il rilascio delle abilitazioni professionali marittime.

2. Il direttore marittimo, valutata l'urgenza del caso e comunque con un preavviso di almeno trenta giorni, può disporre una sessione straordinaria dandone comunicazione alla direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con l'indicazione dei dati anagrafici dei candidati all'esame.

Art. 7.

Rilascio attestazione

1. Al personale di cui all'art. 1, riconosciuto idoneo, è rilasciata apposita attestazione conforme al modello di cui all'allegato C).

2. L'attestazione di cui al comma 1 ha la validità del certificato di convalida di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), di cui è parte integrante, e comunque non superiore a cinque anni, ed è automaticamente rinnovata al rilascio della convalida stessa qualora il marittimo ha svolto servizio su navi battenti bandiera italiana con la qualifica di comandante ovvero di primo ufficiale di coperta con funzioni di comandante, per un periodo non inferiore a



dodici mesi negli ultimi cinque anni. I periodi di servizio svolto in qualità di primo ufficiale di coperta con funzioni di comandante, sono annotati sul giornale nautico, parte seconda, ed attestati mediante la presentazione dei relativi estratti, all'autorità marittima ovvero all'autorità consolare italiana all'estero.

Art. 8.

Istituzione registro

1. Presso la direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è istituito un registro elettronico del personale candidato all'esame per la verifica del possesso della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana, dal quale risulta altresì l'esito dell'esame stesso.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono altresì registrate le deleghe di cui all'art. 3, comma 4.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

Allegato A)
Art. 3, comma 2

Programma della prova scritta di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della lingua e della normativa Italiana da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di Comandante e Primo Ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera Italiana.

PROVA SCRITTA

Redazione in lingua italiana di uno dei seguenti atti:

1. Atto di morte;
2. Atto di nascita;
3. Celebrazione matrimonio;
4. Scomparsa in mare;
5. Testamento;
6. Arresto;
7. Giornale nautico;
8. Convenzione di arruolamento.



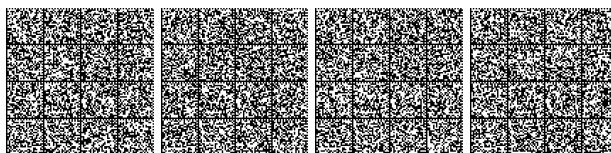
Allegato B)
Art. 3, comma 3

Programma della prova orale di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della lingua e della normativa Italiana da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di Comandante e Primo Ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera Italiana.

PROVA ORALE

Colloquio in lingua italiana

Argomento	Dettaglio
Carte di bordo	Contenuto, annotazioni ed iscrizioni del Ruolo equipaggio
Giornale nautico e libri di bordo	Contenuti e modalità di compilazione: inventario di bordo; giornale generale e di contabilità; giornale di navigazione; giornale di carico; giornale di macchina;
Funzioni e atti di stato civile	Matrimonio; scomparsa in mare; atto di morte; atto di nascita; testamento; trasmissione atti alle autorità.
Esercizio del potere disciplinare	Potere disciplinare del comandante della nave; infrazioni disciplinari; pene disciplinari per l'equipaggio della nave; infrazioni disciplinari dei passeggeri; pene disciplinari dei passeggeri.
Funzioni di polizia giudiziaria	Esercizio della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria; obbligo di denuncia e relazione; reati in corso di navigazione.



Allegato C)
Art. 7, comma 1



*Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
Direzione Marittima*

Si certifica che il Sig./Sig.ra
We hereby state that Mr./Mrs.

Nato a
Born in

il
on

Nazionalità
Nationality

In possesso del certificato adeguato n.
scadenza
*Holder of certificate of competence no.
expiry on*

emesso il
issued on

È in possesso della conoscenza della lingua e della legislazione italiana e pertanto è autorizzato/a a svolgere le funzioni pubbliche proprie del Comandante di navi battenti bandiera italiana, ai sensi dell'art. 292 bis del Codice della Navigazione.

Has an appropriate knowledge about Italian language and legislation which allow to him/her to perform the one's duties of the Master as Public Officer, under article 292 bis of Italian Navigation code.

Fotografia del titolare
Holder's photo

Nr. Attestazione
Certificate no.

Data di emissione
Issue date

data di scadenza
Expiry date

Firma del titolare
Holder's signature

firma del Presidente della Commissione
Chairman's signature



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2011.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente;

Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo de-

gli enti o organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2008, relativo alla lista nazionale ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000 ;

Considerato che è necessario escludere dalla lista gli ispettori che non hanno frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attività ispettiva e inserire nella lista gli aspiranti ispettori le cui istanze sono pervenute entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e della circolare n. 7 del 1° agosto 2000 e visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I, che potrà essere periodicamente aggiornata con successivo provvedimento.

Il decreto 27 marzo 2008 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
ROMANO

Il Ministro della salute
FAZIO

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2011

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 72



LISTA DEGLI ISPETTORI

1) Antoniaci Loredana	nata a Poggio Berni (RN) il 21/01/1961
2) Baldacchino Ferdinando	nato a Barletta (BA) il 17/03/1966
3) Barani Alessandra	nata a Reggio Emilia il 21/03/1965
4) Bariselli Massimo	nato a Bologna il 10/09/1960
5) Bellone Nicola	nato a Teramo il 26/02/1949
6) Berilli Flavio	nato a Cham (Svizzera) il 12/05/1963
7) Boselli Mauro	nato a Mirandola (MO) il 14/04/1956
8) Bugiani Riccardo	nato a Firenze il 03/03/1962
9) Butturini Alda	nata a Trento il 17/01/1960
10) Caponero Arturo Giuseppe	nato a Matera il 12/03/1965
11) Carniel Alberto	nato a Pasiano di Pordenone (PN) il 09/10/1945
12) Castoro Vincenzo	nato a Altamura (BA) il 31/07/1960
13) Ceccarelli Danilo	nato a Roma il 09/09/1961
14) Celozzi Marcello	nato a Torremaggiore (FG) il 28/05/1965
15) Cesaroni Carlo Francesco	nato a Sassari il 11/08/1976
16) Collina Arrigo	nato a Bologna il 02/01/1949
17) Cozzolino Eugenio	nato a S. Giorgio a Cremano (NA) il 20/01/1962
18) Criscuoli Luigi	nato a Barletta (BA) il 22/08/1962
19) Curto Giovanna	nata a Lecce il 08/01/1961
20) Dallago Gastone	nato a Aldeno (TN) il 16/09/1965
21) Dalla Valle Elisabetta	nata a Bologna il 20/08/1958
22) D'Aloisio Vincenzo	nato a Zapponeta (FG) il 20/03/1969
23) D'Arcangelo Mauro	nato a Marino (RM) il 09/10/1958
24) D'Ascenzo Domenico	nato a Pescara il 23/10/1955
25) Di Silvestro Daniela	nata a Sulmona (AQ) il 04/08/1960
26) Faraglia Bruno C.	nato a Roma il 11/01/1963
27) Franchi Andrea	nato a Reggio Emilia il 17/06/1969
28) Galassi Tiziano	nato a Bologna il 17/07/1957
29) Ghezzi Michele	nato a Milano il 09/10/1957
30) Giorgetti Paolo	nato a Rimini il 12/06/1958
31) Griffo Raffaele	nato a Trentola Ducenta (CE) il 26/10/1958
32) La Notte Francesco	nato a Bari il 13/03/1937
33) Lillo Angelo Raffaele	nato a Santeramo in Colle (BA) il 08/05/1959
34) Madotto Lauretta	nata a Roma il 17/09/1963
35) Magliano Alessandro	nato a Salerno il 14/05/1966
36) Malavolta Carlo	nato a Faenza (RA) il 08/07/1960
37) Mancusi Domenico	nato a Barile (PZ) il 02/04/1966
38) Mariani Rocco	nato a Triggiano (BA) il 18/08/1964
39) Marino Mario	nato a Roma il 08/11/1964
40) Mazzini Floriano	nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 31/03/1957
41) Melillo Franca	nata a Foligno (PG) il 01/01/1955
42) Molinari Marilisa	nata a Bergamo il 05/05/1954
43) Montermini Anselmo	nato a Reggio Emilia il 30/06/1954
44) Montuschi Carla	nata a Bologna il 07/01/1959
45) Mura Carla	nata a Cagliari il 18/10/1969
46) Pellegrino Maurizio	nato a Bari il 04/03/1956



47) Percoco Anna	nata a Bitetto (BA) il 06/01/1960
48) Petricca Cesare	nato a Roma il 26/07/1971
49) Prencipe Pasquale	nato a Manfredonia (FG) il 12/02/1934
50) Quaresima Emma Teresa	nata a Olevano Romano (RM) il 07/11/1948
51) Rizzato Salvatore	nato a S. Pancrazio Salentino (BR) il 16/09/1957
52) Rongai Domenico	nato a Giulianova (TE) il 22/07/1964
53) Solmi Paolo	nato a Bologna il 28/10/1963
54) Tiso Rocchina	nata a Orsara di Puglia (FG) il 10/11/1960
55) Torrelli Paolo	nato a Roma il 03/12/1960
56) Tosi Clelia	nata a Ferrara il 29/12/1959
57) Trufolo Mario	nato a Penne (PE) il 15/08/1942
58) Vai Nicoletta	nata a Bologna il 22/05/1963
59) Vena Giovanni	nato a Pisticci (MT) il 24/06/1964
60) Vignola Giuseppe	nato a Cisternino (BR) il 26/11/1963
61) Vignola Nicola	nato a Grassano (MT) il 04/09/1943
62) Zanini Giovanni	nato a Verona il 31/03/1960
63) Zucca Lorenzo	nato a Cagliari il 18/02/1966

12A01284

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Speedy Ways - Società piccola cooperativa a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 9 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Speedy Ways - Società piccola cooperativa a r.l.» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Belardino Feliziani ne è stato nominato commissario liquidatore;

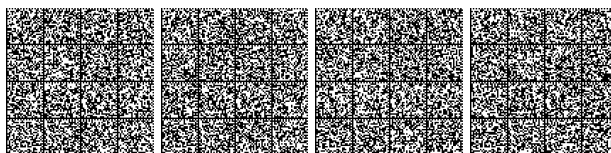
Vista la nota del commissario liquidatore dott. Belardino Feliziani, pervenuta in data 20 dicembre 2011, con la quale non accetta l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Costanza Rocca nata a Ferrara il 17 agosto 1975 con studio in viale Roma n. 169 - Velletri (Roma), è nominata commissario liquidatore della società «Speedy Ways - Società piccola cooperativa a r.l.» con sede in Roma, codice fiscale n. 05744331009, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente decreto direttoriale 9 novembre 2011, in sostituzione del dott. Belardino Feliziani.



Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01326

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Sanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera c);

Vista la domanda presentata da Silvia Sanna, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata «NVQ 3» rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 28 settembre 2011 corredata da titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Accademia elite di Pierpaolo Frau di Cagliari;

Accertata presso il punto di contatto britannico (ECC-TIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrano le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la conferenza di servizi, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009.

Art. 2.

1. A Silvia Sanna, nata a Cagliari in data 25 settembre 1985, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. 174/2005 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01329



DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrenti Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera c);

Vista la domanda presentata da Serrenti Alessandra, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata «NVQ 3» rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 27 settembre 2011 corredata da titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Accademia elite di Pierpaolo Frau di Cagliari;

Accertata presso il punto di contatto britannico (ECC-TIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la conferenza di servizi, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009.

Art. 2.

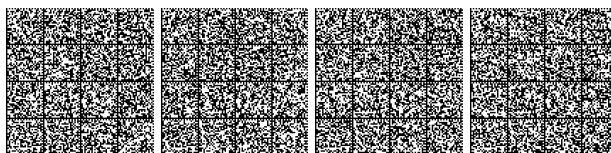
1. A Serrenti Alessandra, nata a Carbonia (Cagliari) in data 25 luglio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. 174/2005 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01330



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2011.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Approvazione dell'esercizio provvisorio (Deliberazione n. 739/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2011 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 29 dicembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n.259 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2007;

Vista la propria delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009, recante "Integrazione del Manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998", che nella Parte II - Sezione VI al punto 7 disciplina le norme relative alle regole del bilancio in materia di spesa;

Vista la propria delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009 concernente "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" ed, in particolare, l'art. 21-bis, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, che affidano la competenza in materia di bilancio e la predisposizione dello stesso al Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione;

Visto lo stanziamento per il 2012 autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed, in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventano esecutive;

Considerato che è ancora in corso di svolgimento la fase interlocutoria con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto l'art. 7 del predetto regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità riguardante la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e l'art. 8 riguardante l'approvazione dell'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato;

Considerato che l'esercizio provvisorio può essere concesso per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi e che in tale periodo la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, così come previsto dall'art.32 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009;

Vista la delibera 678/10/CONS del 17 dicembre 2010 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni".

Vista la delibera 540/11/CONS del 12 ottobre 2011 "Prima variazione al bilancio al bilancio di previsione per l'esercizio 2011".

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

*Approvazione dell'esercizio provvisorio
per l'anno 2012*

1. È approvata, ai sensi dell'art.8 del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 per un periodo massimo di quattro mesi, da gennaio 2012 ad aprile 2012, sulla base del bilancio di previsione 2011.



2. Per tale periodo di quattro mesi su ogni capitolo di bilancio sono consentiti impegni di spesa e autorizzazioni al pagamento mensili in misura non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese obbligatorie.

3. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmessa alla Commissione di Garanzia di questa Autorità.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Presidente: CALABRÒ

Il vice segretario generale: PERRUCCI

12A01334

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e la società «Gruppo Seda Italy S.p.A.». (Deliberazione n. 66/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera e) che definisce i "Contratti di programma";

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: "Misure urgenti in materia finanziaria" convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-bis, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) 5618 def, concernente "Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia", Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la nota n. 0021721 del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.", concernente il progetto industriale di ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti di Arzano (NA) e Napoli, mediante l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per l'imballaggio di prodotti alimentari e la realizzazione di un magazzino automatizzato in grado di far fronte alle crescenti necessità di stoccaggio;

Considerato che nella detta proposta viene precisato che tale progetto industriale è articolato in tre programmi di investimento che verranno realizzati da Seda Italy S.p.A., da IPI S.p.A. e Imballplast S.p.A., società di grandi dimensioni facenti parte del Gruppo Seda, con un investimento complessivo di 60.730.000 euro, di cui agevolabili 58.162.439 euro;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene fra l'altro comunicato che la Regione Campania, il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto industriale proposto ha espresso, con nota del 26 novembre 2008, il proprio parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.", come previsto dall'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2008;



Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR 0003325-P del 15 luglio 2010 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 sulla proposta di contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.";

Vista la successiva nota n. 0016262 del 2 agosto 2011 con cui il Ministro dello sviluppo economico ha precisato che la copertura finanziaria delle agevolazioni complessive concedibili, ammontanti a 16.224.366 euro, sarà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse rientrate nella disponibilità del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, risorse rimodulate con decreto direttoriale del 21 maggio 2010 e inserite nella apposita contabilità speciale quale rimborso, da parte della Comunità europea, di somme relative ad altre misure di agevolazione che sono state oggetto di rendicontazione nell'ambito del Programma operativo nazionale "Sviluppo locale" 2000-2006 e che devono essere reimpiegate nel medesimo settore e per le stesse finalità previste per i progetti coerenti inseriti nel detto Programma;

Delibera:

1. È approvata la proposta di contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A." presentata dal Ministro dello sviluppo economico, concernente il progetto di ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti di Arzano (Napoli) e Napoli mediante l'installazione di macchinari e attrezzature per l'imballaggio di prodotti alimentari e la realizzazione di un magazzino automatizzato.

2. Il progetto prevede investimenti pari a 60.730.000 euro, di cui risultano agevolabili 58.162.439 euro.

3. Le agevolazioni concedibili sono pari a 16.224.366 euro determinati utilizzando il criterio di calcolo di cui alla richiamata legge n. 181/1989, con erogazione del contributo in tranche esattamente proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori. La copertura di tali agevolazioni è posta interamente a carico dello Stato e in particolare delle risorse restituite dalla Commissione europea a seguito della rendicontazione del Programma operativo nazionale "Sviluppo locale" 2000-2006.

4. L'incremento occupazionale previsto è pari a 70 U.L.A. (Unità Laborative Annue).

5. Il termine di ultimazione degli investimenti è previsto in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e dalla società "Gruppo Seda Italy S.p.A.", che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008, trasmetterà la presente delibera alla Commissione europea per mera informazione in quanto il programma non comporta l'obbligo di notifica individuale, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dalla stipula.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 economia e finanze foglio n. 306.

12A01332

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2012.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Atral s.c.r.l. di Roma, concluso in data 17 maggio 2007 con le segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali Faisa Cisl e Rdb Cub. (Deliberazione n. 12/18).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la ATRAL s.c.r.l. di Roma è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico nella provincia di Latina;

che, in data 17 maggio 2007, la ATRAL s.c.r.l. di Roma e le Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 28 maggio 2007, il testo del predetto Accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per il tramite dell'Osservatorio sui Conflitti Sindacali, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che, con note del 20 giugno 2007, prot. n. 275/RU, e del 25 giugno 2007, prot. 327/RU, il testo di tale Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei



consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

che, con nota del 1° giugno 2011, prot. n. 8349/RU, il Commissario delegato per il settore ha Chiesto, ad azienda e sigle sindacali, di conoscere se il citato Accordo fosse rimasto invariato, e se lo stesso corrispondesse ancora ai comportamenti condivisi dalle parti sociali;

che, allo stato, nessuno dei soggetti, destinatari della suddetta richiesta, ha fornito alcuna osservazione in merito;

Considerato:

1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B*), nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse natura-

li, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

3. che l'art. 10, lettera *A*), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate: dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla ATRAL s.c.r.l. di Roma, concluso in data 27 maggio 2007 con le Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda ATRAL s.c.r.l. di Roma, alle Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Latina, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il Presidente: ALESSE



**Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero
del personale autoferrotranviario
Azienda ATRAL scrl**

Addì 17/05/07

ATRAL s.c.r.l. (Ing. Giuseppe Leopoldo Ferraiolo- Dott. Paolo Stern – sig. Laurenti Luigi)
FAISA – CISAL (sig. Iaboni Franco - sig. Iaboni Renato)
RDB CUB TRASPORTI (sig. Giuffrida Roberto – sig. Zambon Claudio)

- vista la legge 12 giugno 1990 n. 146, recante norma sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- visto l'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 che considera servizi pubblici essenziali, ai fini del diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;
- vista la legge 11 aprile 2000 n. 83 recante modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990 n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- in attuazione della deliberazione n. 02/13 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale;
- ritenuto indispensabile regolamentare le modalità di sciopero a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevato che occorre individuare due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti), concordano quanto segue:



1.1. Descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio

Servizio trasporto pubblico locale comune di Latina

1.2. Individuazione delle fasce

Le fasce coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti), sono così individuate:

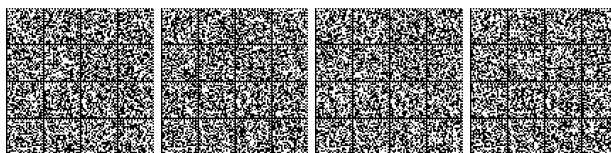
- dalle ore 06,30 alle ore 09,30
- dalle ore 13,30 alle ore 16,30

In tali fasce il servizio all'utenza sarà garantito secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, per cui i servizi amministrativi e gli impianti di officina dovranno necessariamente essere coinvolti nei c.d. "presidi aziendali" da salvaguardare anche durante lo svolgimento dello sciopero ovvero nelle attività di esercizio.

L'astensione dal lavoro riguarderà esclusivamente i servizi di trasporto pubblico locale e pertanto non interesserà i lavoratori impiegati in servizi di noleggio / turismo eventualmente svolti dall'azienda.

1.3. Procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio

Con l'inizio dell'astensione dal lavoro i mezzi, completate le corse già iniziate, saranno rimessati presso il deposito aziendale, oppure in altro luogo convenzionalmente concordato, dopo aver espletato le verifiche necessarie alla sicurezza compresa la chiusura delle porte. Il personale in servizio dovrà presentarsi sul luogo indicato dall'azienda per il rimessaggio in tempo utile a garantire, dopo aver espletato gli abituali controlli necessari alla funzionalità del veicolo, la regolare ripresa del servizio dai rispettivi capolinea.



1.4. Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Per garantire l'erogazione del servizio durante le fasce di rispetto, l'immediata ripresa del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, deve essere assicurata, in ogni caso, la presenza in servizio del seguente personale:

- a) Ufficio movimento: n1 unità per il funzionamento dell'ufficio;
- b) Uffici: n1 unità per il centralino;
- c) Officina n 2 unità per le emergenze.

1.5 Nuove forme di regolamentazione ed articolazione del diritto di sciopero

Posto quanto definito nel presente articolo, le parti si rendono disponibili a valutare forme alternative ed innovative di organizzazione di agitazione dei lavoratori (cd "sciopero virtuale") tali da garantire il rispetto dell'art. 40 della Costituzione e salvaguardare i diritti dell'utenza.

12A01198

CIRCOLARI

DIGITPA

CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59.

Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente circolare indica le modalità con le quali i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici (di seguito denominati "conservatori") e intendono conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, devono presentare a DigitPA domanda di accreditamento per la conservazione dei documenti informatici ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (di seguito indicato "CAD").

Requisiti richiesti.

L'art. 44-bis, comma 2, del CAD stabilisce che si applichino ai conservatori gli stessi criteri di accreditamento previsti per i certificatori di firma digitale. In particolare in attuazione di quanto disposto dal CAD agli articoli 26 e 27 sui certificatori, all'art. 29 (ad eccezione del comma 3, lettera a) sull'accREDITamento e all'art. 31 sulla vigilanza, i conservatori devono:

1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività di conservazione;

2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del CAD e le regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD in materia di sistema di conservazione di documenti informatici;

3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

4. utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nei decreti delle regole tecniche previste dal CAD;

5. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l'autenticità, l'immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione come descritte nel manuale di conservazione parte integrante del contratto/convenzione di servizio.

Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, deve inoltre:

1. avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 Euro i.v.;

2. garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla



amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Presentazione domanda.

La domanda e la documentazione da allegare di seguito indicata debbono essere predisposte in formato elettronico, o fornite in copia ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritte con firma digitale, o firma elettronica qualificata, dal legale rappresentante del conservatore e devono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo digitpadir@pec.digitpa.gov.it.

La domanda deve indicare:

- la denominazione o la ragione sociale;
- la sede legale;
- le sedi operative;
- il/i rappresentante/i legale/i;
- l'elenco dei documenti allegati.

In detta domanda deve essere indicato il nominativo e i recapiti (numeri telefonici, indirizzo e indirizzo di PEC) del referente tecnico cui rivolgersi in presenza di problematiche tecnico-operative che possono essere risolte per le vie brevi.

Fatta salva la facoltà di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti suindicati, contestualmente alla domanda deve essere fornita la documentazione di seguito riportata.

Documenti amministrativi.

- a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;
- b) copia dello statuto sociale aggiornato, rilasciato dalla competente CCIAA in data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda stessa;
- c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese, con dicitura antimafia, di data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;
- d) dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo, o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente - di data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda - attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;
- e) prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;
- f) relazione dell'organo preposto al controllo, o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera e);

g) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (per le società costituite all'estero ed aventi sede in Italia);

h) elenco nominativo dei rappresentanti legali, dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché di eventuali altri soggetti preposti all'amministrazione, con l'indicazione dei relativi poteri. Ognuno dei suddetti soggetti dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b, del CAD, comprovati:

per i cittadini italiani residenti in Italia:

dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;

dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

per le persone che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente:

dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;

dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

In alternativa, per i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità da parte delle persone di cui alla presente lettera, potrà essere assolta mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione nel suddetto albo alla data di presentazione della domanda di accreditamento;

i) copia della polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) stipulata per la copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni, correlata al volume di documenti conservati e ai relativi tempi di conservazione. Il conservatore si impegna ad inviare tempestivamente le attestazioni dei successivi rinnovi;

l) copia dell'ultimo bilancio e relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno;



m) dichiarazione attestante la composizione dell'azionariato, per quanto nota, con l'indicazione, comunque, dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta, al capitale sociale in misura superiore al 5%;

Documenti tecnici e organizzativi generali.

n) relazione sulla struttura tecnico-organizzativa in cui sono indicati l'organigramma delle strutture organizzative coinvolte nella attività di conservazione con l'evidenza del dettaglio delle componenti dedicate al processo di conservazione, il numero delle risorse impiegate, i profili professionali di tali risorse, conformi alle disposizioni emanate in materia da DigitPA, la descrizione delle mansioni da essi svolte. Qualora i conservatori affidino alcune attività del processo di conservazione ad altro soggetto quest'ultimo deve essere un conservatore accreditato e comunque, nel manuale di conservazione, devono essere indicate le modalità con cui avviene l'affidamento;

o) *curriculum vitae* del personale di cui al punto n) in cui viene attestato, mediante il possesso di specifici percorsi di studio universitari ovvero mediante congrui periodi di specifica attività in contesti specialistici, il possesso di conoscenze peculiari e documentate nel campo della gestione documentale, dell'informatica applicata alla gestione dei documenti e dei metodi e sistemi di classificazione dei documenti digitali;

p) registro cronologico del software dei programmi in uso nelle eventuali diverse versioni succedute nel tempo e registro cronologico degli eventi di gestione del sistema di conservazione comprensivo delle risoluzioni adottate per rimuovere eventuali anomalie;

q) relazione in cui è indicato il Certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29 del CAD che ha rilasciato i certificati per la firma digitale o la firma elettronica qualificata del Responsabile della conservazione e dei suoi eventuali delegati e fornirà le marche temporali utilizzate nel processo di conservazione;

r) relazione sulle procedure di sicurezza adottate per l'apposizione del riferimento temporale e fonte dello stesso;

s) dichiarazione di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa inerente il trattamento dei dati personali;

t) dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso di incaricati di DigitPA presso le strutture dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione, al fine di poter verificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi documentati all'atto della presentazione della domanda e successivamente consentire l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 31 del CAD. Qualora i conservatori affidino alcune attività del processo di conservazione ad altro soggetto quest'ultimo dovrà presentare analoga dichiarazione;

u) dichiarazione d'impegno a comunicare a DigitPA ogni eventuale variazione intervenuta, entro il ventesimo giorno, con riguardo a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, a seguito della quale DigitPA, ai sensi dell'art. 31 del CAD, può procedere ad una nuova - se del caso anche

parziale - valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore documentazione;

v) dichiarazione di conformità del sistema di conservazione dei documenti informatici adottato alle norme vigenti in materia e di conformità agli standard in materia di sistemi di conservazione indicati nelle regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD;

w) copia del manuale della conservazione redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD. Eventuali informazioni ritenute critiche ai fini della sicurezza e riservatezza possono essere contenute in un apposito allegato al manuale di conservazione di cui è garantita la riservatezza. DigitPA sottoscrive il manuale con firma elettronica e lo inserisce nel previsto elenco pubblico. Eventuali modifiche al manuale della conservazione devono essere sottoposte a DigitPA per l'approvazione prima della loro adozione;

x) copia del piano per la sicurezza, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal responsabile della sicurezza e cifrato con la chiave pubblica resa disponibile da DigitPA, redatto in conformità alle disposizioni emanate in materia da DigitPA e in conformità agli standard indicati dalle regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD in materia di sistemi di conservazione.

I conservatori, se soggetti pubblici, dovranno allegare solo la documentazione di cui alla lettera n) in poi.

I certificatori già iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art. 29, comma 1, del CAD o i soggetti già iscritti nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere da a) a m), già prodotta ai fini dell'iscrizione, per la quale non sia richiesto uno specifico termine di validità, purché dichiarino espressamente nella domanda che essa è ancora valida.

Iter istruttorio della domanda.

L'istruttoria relativa alle domande e la valutazione della documentazione prodotta sono effettuate da DigitPA ai sensi dell'art. 29 del CAD. In particolare:

1. la domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato al conservatore il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa;

2. il termine di cui al punto precedente, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di DigitPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa e comunque non oltre sessanta giorni;

3. DigitPA, si riserva, secondo quanto previsto al precedente punto 2, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato;

4. nel caso in cui alla domanda non sia allegata tutta la documentazione prevista dalla presente circolare, il conservatore potrà presentare richiesta di sospensione nei termini previsti al precedente punto 2;



5. al termine dell'istruttoria, DigitPA, sulla base della documentazione pervenuta, accoglie o rigetta la domanda e ne dà apposita comunicazione al conservatore;

6. a seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione;

7. il conservatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni;

8. il conservatore la cui domanda sia stata oggetto di un provvedimento di reiezione non può presentare una nuova istanza se non siano cessate le cause che hanno determinato il mancato accoglimento della precedente e non prima di 6 mesi.

DigitPA, nell'ambito delle attività di vigilanza di cui all'art. 31 del CAD, verifica la persistenza del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e la veridicità di quanto dichiarato nei documenti depositati.

In caso di difformità DigitPA intima al conservatore le modalità e i tempi per la loro risoluzione ovvero, in caso di particolare gravità, dispone l'immediata revoca dell'accreditamento e la sua pubblicazione nell'elenco.

Disposizioni finali.

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle more che vengano emanate le regole tecniche relative al sistema di conservazione previste dal CAD, coloro che desiderano avviare il processo di accreditamento possono presentare la domanda corredata della documentazione di cui alle lettere da a) a u) che DigitPA provvederà ad esaminare. I termini dell'istruttoria si riterranno tuttavia sospesi fino alla emanazione delle suddette regole tecniche.

Nel momento di ripresa dei termini dell'istruttoria sarà cura del conservatore provvedere a completare la documentazione con i documenti di cui alle lettere v), w) e x) e a ripresentare la documentazione per la quale è richiesto uno specifico termine di validità o autodichiarare espressamente che essa è ancora valida.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Presidente: BELTRAME

12A01204

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Exemestane Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A.PC/II/873 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: EXEMESTANE RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1734/001/II/002.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: cadila healthcare ltd. (India).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01327

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende concto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del d. lgs. del 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 4 del 5 gennaio 2012: n. marchio 90-TV, Vanin Giuseppe - via Noalese, 15/D - 31100 Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

12A01335

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Notizie relative ai marchi di identificazione cancellati nel periodo luglio - dicembre 2011 e notizie relative ai punzoni smarriti.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si dà notizia che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251.



Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 citato, nella stessa tabella si dà notizia anche del numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

ragione sociale delle imprese cancellate nel II semestre 2011	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data del provvedimento di cancellazione	totale dei punzoni smarriti
Orotre Srl - in liquidazione	Via Vecchia Ferriera, 27, Vicenza	1194 VI	102 del 15.07.2011	0
Logo di Basso Mirco	Via Fusinato, 8, Dueville	2533 VI	105 del 22.07.2011	1
Orotrend Srl	Viale Astichello, 163/D, Vicenza	2050 VI	106 del 28.07.2011	0
Ts.Com Srl	Via Divisione Folgore, 22, Vicenza	2536 VI	107 del 04.08.2011	0
Arcaro Paolo Snc di Arcaro Paolo & C.	Via del Progresso, 45, Castelgomberto	2289 VI	109 del 25.08.2011	0
I Gioielli Srl - in liquidazione	Via Zamenhoff, 625, Vicenza	2646 VI	111 del 15.09.2011	1
La Terza Dimensione Sas di Feltrin Emanuela & C. - in liquidazione	Strada dei Molini, 46, Vicenza	1977 VI	112 del 22.09.2011	0
Riello Luciano Snc di Riello Luciano & C	Via Trieste, 9, Torri di Quartesolo	1100 VI	116 del 10.10.2011	0
Dieffeoro Srl	Via Zamenhoff, 407, Vicenza	1654 VI	118 del 17.11.2011	2
Bairò di Piutti Luciano	Via Puccini, 25/A, Vicenza	2550 VI	119 del 28.11.2011	1
Dal Brun Giovanni	Via Treviso, 35, Monticello C. Otto	2179 VI	121 del 29.11.2011	1
Martini Pino Srl	Via Portile, 65, Bassano del Grappa	1084 VI	137 del 14.12.2011	0
Zali Srl	Via Mameli, 1, Vicenza	863 VI	140 del 30.12.2011	4
N.O.V.A. Snc di Carlotto Lucia & C.	Via del Lavoro, 30/F, Trissino	1939 VI	141 del 30.12.2011	0
Oropiù Sas	Via dei Cipressi, 4, Sovizzo	2344 VI	142 del 30.12.2011	0
Toio & Co. Srl	Via A. Moro, 39, Sandrigo	2547 VI	143 del 30.12.2011	0
Vicenza & Valentina Srl - in liquidazione	Via Luca della Robbia, 52/A, Vicenza	1346 VI	146 del 30.12.2011	9

12A01336

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 febbraio 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 19 cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ad altre disposizioni, in materia di lavoro pubblico per l'armonizzazione tra impiego pubblico e privato».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: UIL Pubblica Amministrazione – UIL Ricerca Università AFAM - UIL Federazione Poteri Locali, Via di Tor Fiorenza n. 35 - Tel.06-865081;

12A01512



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2011 è stata adottata la 1ª edizione del regolamento «Accesso ai documenti amministrativi».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione regolamentazione ambiente e aeroporti, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma - Tel. 06/445961.

12A01324

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013. Invito alla presentazione di progetti e ricerca industriale nell'ambito del PON Ricerca e competitività 2007-2013 (D.D. prot. n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 l'«Invito»). Aggiornamento della graduatoria.

Con il decreto direttoriale prot. n. 1062/Ric. del 29 novembre 2011, è stata aggiornata la graduatoria delle domande ammesse e idonee al finanziamento approvata con decreto direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011.

Con il medesimo decreto direttoriale viene conseguentemente adottata e disposta la pubblicazione degli elenchi, comprensivi dei costi, ripartiti per fasce:

- a) domande ammesse al finanziamento anche con riserva;
- b) domande idonee al finanziamento.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR www.miur.it e sul sito internet PON «R&C» 2007-2013 www.ponrec.it.

12A01322

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento, alla sig.ra Albrieux Jacqueline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 11 gennaio 2012 è stato emesso il D.D. 02/SEGR. D.G./2012, recante «riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della sig.ra Albrieux Jacqueline». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01285

Riconoscimento, alla sig.ra Ercolani Katiuscia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 21 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 519/SEGR. D.G./2011, recante «riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della sig.ra Ercolani Katiuscia». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01286

Riconoscimento, alla sig.ra Eddaaloui Ghzala, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 463/SEGR. D.G./2011, recante «riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della sig.ra Eddaaloui Ghzala». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01287

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Anca Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 462/SEGR. D.G./2011, recante «riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della sig.ra Dumitru Anca Mihaela». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01288

Riconoscimento, alla sig.ra Tapp Merike, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 466/SEGR. D.G./2011, recante «Riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della signora Tapp Merike».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01337

Riconoscimento, alla sig.ra Salcutan Diana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 464/SEGR. D.G./2011, recante «Riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della signora Salcutan Diana».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01338

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Felicia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 468/SEGR. D.G./2011, recante «Riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della signora Lopez Felicia».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01339

Riconoscimento, alla sig.ra Milanova Stanca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 465/SEGR. D.G./2011, recante «Riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della signora Milanova Stanca».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01340

Riconoscimento, alla sig.ra Didona Stoica Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 467/SEGR. D.G./2011, recante «Riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista in favore della signora Didona Stoica Mihaela».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A01341



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «MANTAPINI XIOY» (MANDARINI CHIOU) ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 19 del 24 gennaio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - «MANTAPINI XIOY» (MANDARINI CHIOU).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A01317

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione di autorizzazione della società RINA Services S.p.A. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 23 dicembre 2011, della Direzione generale M.C.C.V.N.T., la società «Rina Services S.p.A.», con sede in via Corsica n. 12 - 16128 Genova, già organismo notificato per effettuare la valutazione di conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE, è autorizzata a svolgere tale attività per altri tipi di prodotti da costruzione. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nel decreto di autorizzazione e dalla normativa vigente secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 1090-1:2009 /AC:2010 ed EN 1090-1:2009 - esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1, requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 3;

b) EN 14023:2010 - bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 3 e 4;

c) EN 998-2:2010 - specifiche per malte per opere murarie - Parte 2, malte da muratura. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 3 e 6.

L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto, è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario ed è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01318

Autorizzazione della società Certy CEQ S.r.l. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 19 gennaio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T., la società «Certy CEQ S.r.l.», con sede in via Duca degli Abruzzi n. 9 - 95100 Catania, è autorizzata quale organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE e notificata per alcuni prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, la società Certy CEQ S.r.l. è riconosciuta organismo di certificazione ed ispezione per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M100, M124 e M125, limitatamente ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nel decreto di autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01319

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 38 del 29 dicembre 2011

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 38 del 29 dicembre 2011 ha approvato il piano generale degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974/2011);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web <http://web.rete.toscana.it/attinew/> della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 27 gennaio 2012 - parte prima.

12A01320

Approvazione ordinanza n. 1 dell'11 gennaio 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010, in relazione allo stato di emergenza, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, per gli eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 1 dell'11 gennaio 2012, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915, ha disposto il rimborso degli interventi effettuati in somma urgenza a favore del comune di Fosdinovo;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web <http://web.rete.toscana.it/attinew/> della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 27 gennaio 2012 - parte prima.

12A01321

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

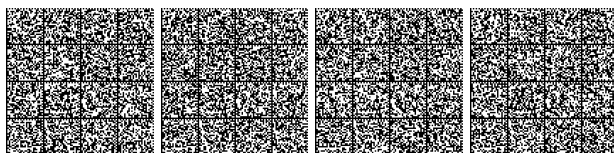
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 8 *

€ 1,00

